

pace una de legno intagliato cum el corpo de Christo relevato et uno vitro dentro

Imagine una de un puo contrafacta de metalo argentato grande brazo mezo

Putyni duy de ligno vestiti uno drapo doro rizo et laltro drapo argento rizo

crosetta una cum certa reliquia dentro e certe perle falze in intorno cossini duy daltare coperti de drapo darzento.

B) 1487, gennaio 6. — d. Nicolaus de Gerenzano prior scolle S. M. de S. Satiro et d. Mafeus de Valnexio et d. Alvisius de Cuxano sindici — consignaverunt infrascripta argenta inferius descripta d. Vincentio de Galinis fq. d. Jacobi presenti qui dictus d. Vincentius debeat infrascripta argentea bene et diligenter salvare custodire, et omnibus diebus festivis de precepto consignare et ea ponere super altare d. S. Marie ut supra et ad omnem requisitionem predictorum prioris et sindicorum —

Quod quidem argentum est istum —

Bacilia una et bocale unum argenti et bussola una ab hostiis similiter argenti

Item pax una cum perlis septem et robinis octo, que omnia videlicet bacille, bocale et pax sunt in summa ponderis marcharum sex onziarum quinque et den. viginti unius. — Actum in camera eiusdem congregationis.

L'Inquisizione Romana e lo Stato di Milano

Saggio di ricerche nell'Archivio di Stato

(Continuazione e fine; vedi fasc. XXV e XXVI, anno XXXVII, 1910, pp. 285-414).

CAPITOLO SESTO.

ABOLIZIONE DEL SANT'UFFIZIO.

I.



NELL'intento di frenare la rivolta dello spirito anticattolico e di conservarlo docile e incorrotto contro l'agitazione dei protestanti, il Sant'Uffizio, tenace e fermo nelle sue tradizioni, di fronte allo stato che, col procedere del nuovo diritto pubblico, andava sempre più affermando la sovranità del potere civile, si trovò spesso, come si è veduto, a dover sostenere contrasti per la difesa delle sue giurisdizioni. Soprattutto allo svolgimento del principio laico facevano ostacolo quelle forme feudali che, serbando il privilegio del foro, ledavano il diritto dell'amministrazione della giustizia nel Senato e, con l'abuso delle armi, menomavano il prestigio e la forza del braccio secolare. Lo stato, che avrebbe voluto far servire l'inquisizione a fini di polizia e, invece, doveva sostenere una continua lotta per raccogliere tutta nelle sue mani l'autorità nei giudizi e la difesa armata, finì collo stancarsi e pensò al modo di sbarazzarsi di un istituto che, per appoggiarsi e riferirsi sempre più alla suprema autorità di Roma, veniva a sfuggire alle strette dell'imperialismo. Che la procedura giudiziale con le sue peculiari modalità di frugare le coscienze non andasse troppo a verso dei governanti, abbiamo veduto largamente. Ma v'era un'altra fortissima causa di scontento, ed era quella che proveniva dall'accennato privilegio, dagli inquisitori usato, di servirsi delle armi. L'abuso di esso dette buon giuoco al governo per romperla con la inquisizione, come istituto che conservava ancora le forme delle antiche usanze medievali.

Vediamo ora com'ebbe origine, come era andato svolgendosi e a quali incidenti dette luogo.

Molto importava allo stato d'invigilare sull'uso delle armi, massime in tempi di autoritarismo straniero. Vi aveva già provveduto il governo visconteo con leggi restrittive, e fin dal 1385, forestieri di passaggio nelle terre del ducato muniti di armi, entrando in città o in castelli, dovevano deporle. Cittadini andando per il distretto, potevano solamente recare spada e coltello, ma anch'essi, non sì tosto entrati in casa o in ospizio, le lasciavano. A qualunque altro genere di persone, che non fossero ufficiali e stipendiari ducali, o ufficiali e famigliari dell'arcivescovo e degli altri vescovi, e con essi dimoranti, era fatta proibizione (1). Ma l'ambizione di portare le armi indosso era tale che nessun premio a qualunque più magnanima azione si reputava maggiore di questo privilegio. Giambattista Castaldo, famosissimo guerriero del secolo XVI, dopo che ebbe ucciso il celebre fra Giorgio Martinuzzi, traditore che fu della regina di Ungheria per darsi al partito di Ferdinando d'Austria, e poi traditore anche di questi per il turco, chiese il privilegio di portare armi per tutto il ducato di Milano, in segno di benemeranza altissima (1551) (2).

(1) ASM, *Reg. duc.*, XVIII, cc. 67 r., 68; *Antiqua ducum Mediolan. decreta*, 1654, p. 95.

(2) Non è detto nella *Vita di Giambattista Castaldo* scritta da MARIANO d'AYLA in *Arch. stor. ital.*, serie III, to. V, parte I, 1867, p. 86 e sgg.), ma si ha in una lettera inedita del segretario del generale, da Zibinio, del 20 dicembre 1551, dove dice: « Il turco, il tiranno et il crudele di Fra Giorgio fu mandato a Minos a dar conto della ingratitudine verso il figlio del nostro Re, delli tra-
« dimentti che ordiva contro il nostro, et degli inganni che ha usati a' più potenti principi del mondo, tutto in un tempo: i segretarii fecero il personaggio
« di Bruto et Cassio, a far conoscere, che non è spento in tutto l'antico valor
« romano, et io fui quel che entrò il primo, e che prima di tutti gli diedi due
« pugnalate nel fondo della gola, il signor Sforza Pallavicino fu il secondo, il
« quale con una incredibile coltellata lo messe a terra. Bastami haver detto
« questo per hora, et il resto intenderete un'altra volta. Se questo non sarà ba-
« stante a farvi haver l'Aquila, vogli amazzarmi mi stesso, ma per dirvi il vero,
« io non voglio domandar questo solo, ma esser nobilitato, et che mi si con-
« ceda licenza di poter portare armi in ogni tempo nello stato di Milano. Leg-
« gerete questa a Monsignor Reverendissimo d'Aras o dategli conto a bocca
« del successo, che io lo conosco tanto generoso et amorevole, che non potrà
« lasciare di favorirmi » (arch. di Stato di Modena, *Avvisi e notizie dall'estero*, anno 1551, busta IV, per gentile comunicazione dell'amico barone d'Emarese).

Avvenivano disordini per causa degli stessi soldati che portavano in volta archibugi con le corde accese, così contro i terrieri, come contro i ministri di giustizia. Si vietò loro di fermarsi in città per più di due giorni e portare archibugi e corde accese sotto pena della forca (1). Non si poteva negare la licenza delle armi agli ufficiali di giustizia e di « sfroso », ai daziari, agli incantatori di varie imprese, in osservanza dei loro capitoli con la camera, e ad altre persone per le loro inimicizie particolari e per altri rispetti. Molti ne abusavano, ora sostituendo persone non comprese nella licenza, ora aumentando con frode il numero limitato, o prestando ad altri l'arma, o facendo spalla ad attaccabrighe, o insultando e braveggiando (2). Per la tolleranza degli archibugi a ruota e degli acciarini nascevano gravi disordini, e furono proibiti gli archibugi, anche quelli senza ruota, agli stessi gentiluomini stipendiati dal re, che servivano presso la sua persona, agli ufficiali sopra gli sfrosi e ai ministri ed esecutori di giustizia, e senza licenza non si poterono nemmeno più fabbricar di nuovo (3). Ma coloro che vi avevano diritto per i capitoli suddetti, non se lo lasciavano togliere. Durante la notte, accadeva di non incontrarsi quasi con altri che con siffatta gente, armata di spada, pugnali sfoderati, broccieri, spiedi snodati e aste. Fu permesso solo di portare spade e pugnali nel fodero e nella cinta, giaco, maniche, guanti di maglia e segreta (4).

Ma fu sempre vero che, fatta la legge, trovata la malizia. Vietati gli archibugi, si commettevano le frodi, coprendo il focone di pelle, sotto finta di preservarlo, e si portavano gli archibugi a ruota, dando a credere che fossero archibugi a fuoco. Altri con questi a fuoco entravano in città con le corde accese; come maleintenzionati che erano, per essere tollerati, facevano le viste di ripartirne. Altri portavano capelli lunghi sul ciuffo e se ne servivano per nascondere, all'occorrenza, la faccia in modo da non essere conosciuti (5). Per costoro venne fuori un ordine che, se non era tolto di peso dalle

(1) ASM, *Gride d'Ufficio*, dal 1583 al 1591, c. 26 (Grida di don Carlo D'Aragona, da Milano, 8 giugno 1583).

(2) ASM, *Gride d'Ufficio*, ecc. cit., c. 53 (Bando di don Carlo D'Aragona, da Milano, 11 aprile 1584).

(3) ASM, *Gride d'Ufficio*, ecc. cit., c. 54 (Grida 11 giugno 1584).

(4) ASM, *Gride d'Ufficio*, ecc. cit., c. 117 (Grida 11 marzo 1587), c. 155 (Grida 28 gennaio 1588).

(5) ASM, *Gride d'Ufficio*, ecc. cit., c. 210 (Grida 18 febbraio 1591).

regole dei tonsurati o dei certosini, poco vi mancava: nessuno doveva osare di farsi radere più sulla nuca che sulla fronte, ma tutti dovevano allineare i capelli davanti con quelli dietro. Si fecero allora gli archibugi a ruota così bene, che parevano a fuoco, dimodochè restavano difficili le contravvenzioni. Ciò portò alla proibizione di tutti gli archibugi a fuoco piccoli, che non avessero la misura ordinaria di venti once la canna per lo meno, così da potersi vedere chiaramente la differenza da quelli piccoli a ruota (1). L'ordine suscitò lamenti e proteste, perchè tutti si erano provvisti di armi secondo la prescrizione, e fu revocato a distanza di pochi giorni, ma con questo che gli archibugi a fuoco permettevansi di qualunque misura, purchè scoperti e senza cartella o piastra, e con cartelle o piastre si proibì di fabbricarli (2).

Riguardo agli inquisitori, tolleravansi le armi, ma non si volevano abusi. Non li comportava nemmeno la stessa legge canonica Clementina, e il duca di Milano faceva appello a quella legge per frenarli, limitando la concessione ai soli ufficiali necessari nell'ufficio e quando procedessero alle esecuzioni insieme con gli inquisitori; non altrimenti (3).

II.

A cagione di licenze concesse a' famigliari cominciarono ben presto a lamentarsi disordini. A papa Innocenzo IV strapparono accenti gravi. Giovanni XXII, che le aveva accordate a difesa dei soli residenti nel Sant'Uffizio, ebbe poi a rilevare agli inquisitori di Lombardia abusi che, ciò non ostante, si commettevano (1321). A poco a poco, le licenze si estesero tanto, che se ne prevalsero spadaccini braveggianti con quante altre persone amassero fare impunemente il proprio comodo. Gli inquisitori presero il costume di pubblicare editti coi quali ai patentati si accordava liberamente

(1) ASM, *Gride d'Ufficio*, ecc. cit., c. 216 (Grida 22 giugno 1591).

(2) ASM, *Gride d'Ufficio*, ecc. cit., c. 219 (Grida 5 luglio 1591).

(3) « . . . Inhibetur enim ipsis Inquisitoribus ne abutentur concessione « portationis armorum, nec habeant officiales nisi necessarios in officio et tales « qui se conferant ad sua officia exequenda cum ipsis Inquisitoribus, ut in Clementina Nolentes de hereticis, in fine; hec omnia sunt interdicta ipsis Inquisitoribus » (OSIO, op. cit., I, p. 270).

il porto d'armi anche proibite. Un tale privilegio, in tempi in cui prevaleva lo spirito di violenza, favoriva il desiderio di farsi ascrivere nel numero privilegiato di que' patentati. Dapprima la patente veniva richiesta dal podestà al governatore, affine di premunire gli ufficiali dal pericolo di andare incontro a vendette, e per infervorarli all'esercizio del loro rischioso mandato. Si dava, è vero, sotto certe clausole, e sempre a beneplacito, e dietro buone mallevorie; ma poi gli inquisitori, invece di attenersi all'uso, le concessero essi medesimi a mano libera. Non era loro d'uopo d'armati per esecuzioni personali, perchè queste spettavano al bargello: ma i casi troppo frequenti di aggressione contro i frati (e quello pietoso di S. Pietro e de' suoi compagni fu per Milano il primo) obbligarono a mezzi di difesa men comuni.

L'insulto contro l'inquisitore di Cremona (1553) fu uno dei più notevoli, fra i molti che abbiamo ricordato, e fra i molti che potremmo citare (come quello contro fra Michele Ghislieri, mentre entrava in Como, preso a sassate), perchè v'ebbero mano moltissimi gentiluomini di quella città. Allora quegli si fece a richiedere licenze di armi anche proibite. La domanda pose il governo in un certo imbarazzo; ma finalmente, si lasciò andare ad accordarla, salvo per archibugi a ruota, accordati due soli per la persona dell'inquisitore, da tenersi l'uno nel suo proprio gabinetto e da servire per il notaro, l'altro per il suo famigliare (1569). Il duca d'Alburquerque diè facoltà al fiscale e al suo notaro di portare il giaco e le maniche di maglia coperte per salvaguardarsi da pericoli che temevano (1567). I permessi davansi sempre a tempo limitato: per un anno l'ottenneva Anton Maria Visconti, fiscale dell'inquisizione, per sè e per il suo notaro (1). Cominciarono ad allargarsi, perchè l'inquisitore di Milano affermava di non tenersi sicuro; tutti gli altri fecero azione comune con lui e richiesero, ciascuno, due archibugi a ruota. Non furono negati, a patto che ad ogni bisogno del bargello o del notaro, dovessero rilasciar loro una patente o una dichiarazione espressa (2). A Pavia non si fidavano punto d'andare in giro, senza pericolo di vita, per la diocesi amplissima e soggetta a molti feudatari. Forzati a fare esecuzioni contro vari di essi, richiesero, per sicurezza, di poter cavalcare con due archi-

(1) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit., 24 novembre 1567.

(2) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit., 3 luglio 1570.

bugi a ruota, oltre agli altri archibugi a fuoco; li richiesero non solo per sè, ma anche per il collaterale, per il cavaliere, per il luogotenente e per due notari, e, nelle operazioni di cattura, per gli scudieri ancora. Si finiva per concederli all'inquisitore soltanto, al quale i ministri dovevano poi riconsegnarli (1). A Tortona, per sicurezza della persona dell'inquisitore, gli fu concesso di poter andare accompagnato in tutto lo stato da tre persone armate di archibugi di solita misura, cioè di un braccio e una terza di panno di lana: andando senza l'inquisitore, potevano solo portare le armi ordinarie e non gli archibugi (2). Anche a Como l'inquisitore passava pericolo. Il governatore di Milano, a cui fece ricorso, gli dette facoltà di tenere in camera due archibugi rotati con licenza di darli a quelli che si menasse seco, e al notaro e ad un altro de' suoi ministri (1570) (3). A Novara i fratelli di alcuni detenuti minacciavano di pugnalarlo il notaro dell'inquisitore (1571). Gli ufficiali di Pavia si dovevano di essere « da pestilenti, sediziosi e falsi cristiani avuti in odio »: chiesero di poter fare uso di ogni sorta di armi, con lumè e anche senza lumè. Furono contentati, ma, si disse, purchè usati nella forma solita e non d'altra maniera, a piacere del governo e con sicurtà (1573). Prigioni evasi dalle carceri del Sant'Uffizio di Alessandria (1575) mulinavano d'ammazzare inquisitore e ufficiali. Contro un prete, scappato da quelle stesse carceri l'anno avanti, notato come uomo manesco, fra Giovan Battista inquisitore, per riagguantarlo, conseguì una patente per tutti gli ufficiali dello stato (4). Specialmente dai luoghi di confine venivano più frequenti le domande. A Como, era l'inquisitore generale che le riceveva e, previo certificato di buoni costumi, vi apponeva sopra il suo « fiat ». Tutti quelli che facevansi amici del Sant'Uffizio si dovevano di essere presi di mira e fatti segno all'odio pubblico, massimamente se sudditi dei Grigioni, o sudditi dello stato, ma abitanti nella Valtellina. Costoro sempre istavano per il porto d'armi, non pure per sè, ma anche per i propri servi (5). L'inquisitore generale di Milano mandava ufficiali

(1) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit., 24 novembre 1567.

(2) ASM, *Patenti*, n. 277, c. 170.

(3) ASM, *Culto*, 2104.

(4) ASM, *Sen., Cons. e Mem.* cit., 1574.

(5) ASM, *Culto*, 2104 anno 1587.

non solo a ritrovar libri e scritture che ricadevano sotto la sua speciale vigilanza, ma li mandava anche a far « prese »: quelli andavano a repentaglio della vita; e quindi potevano bazzicare, si di giorno che di notte, dappertutto, ben difesi (1582).

Libertà di dispensare essi stessi le armi, gli inquisitori si arrogarono a poco a poco e circondaronsi di satelliti armati fino ai denti. Nella solenne processione del « Corpus Domini » quello di Como si vide incedere grave e pettoruto fra spade e spadoni e archibugi terribili (1593). Il Senato, pur sapendo che la popolazione lo aveva in odio con tutti i suoi ufficiali, e quindi poteva scendere a menar le mani contro di loro, credette inutile tutto quello sfoggio di forza. Forse lo ritenne una manifesta e pericolosa provocazione. Il fatto sta che ordinò l'arresto di quella mano di satelliti e avvisò il re. L'anno dopo, per la festa di Santa Croce, fatto più accorto l'inquisitore, domandò almeno il permesso di procedere per le vie con lo stesso corteo del « Corpus Domini ». Egli aveva rinnovato un magnifico stendardo: vi erano sopra dipinti la Croce, S. Pietro Martire e le chiavi decussate, e intendeva inaugurarlo con tutta la solennità e pompa (1). Il governatore tentò di rimuoverlo dal suo proposito e sostenne tutti quei laici che portassero armi contro la forma solita. Ma l'inquisitore addusse il caso che gli era toccato di recente, per il quale poté a gran miracolo salvare la vita: bisognava incutere rispetto, manifestando tutta la maestà del suo tribunale sacro: era necessario abbassare e reprimere l'orgoglio degli audaci: voler mettere in riputazione il Sant'Uffizio, da tante male arti depresso per la rabbia di alcuni, i quali avrebbero voluto tutti i tribunali e tutti i ministri foggiate a loro modo e che si regolassero secondo le proprie passioni: aver concesso la Santa Croce e il Santo Voto ai principali nobili di Como nel tempo che più apertamente si andava insidiando alla sua vita: seppure aveva concesso licenze d'armi all'insaputa del governatore, tuttavia si meravigliava forte dell'impedimento che gli si dava (2).

Certamente Como, posta ai confini della Svizzera luterana, era uno dei veicoli più pericolosi per l'eresia. Da Chiavenna e dalla

(1) Se questo era lo stendardo, diverso era però il sigillo dell'inquisitore di Como. Nel sigillo che egli usava si vedeva impresso S. Michele Arcangelo con la spada sguainata e il motto in giro: « Venit ad victoriam ».

(2) ASM, *Culto*, 2104.

Valtellina si affacciavano giornalmente profughi che riuscivano a scampare da sentenze gravatorie e potevano tentare qualche colpo di mano.

III.

Gli stessi pericoli a Cremona. L'inquisitore vi era stato agredito. Prima chiese gli archibugi a ruota per diciassette persone, poi per molte più; finchè, nel 1593, per voler essere discreto, si limitò a cento, senza dire che molti di questi avevano un servo o famigliare munito degli stessi privilegi. Il podestà sbuffava e strideva come un'aquila: sull'esempio di quest'inquisitore, potevano tutti gli altri pretendere la stessa cosa; e, di questi passi, una buona metà dello stato si sarebbe trovata in piedi di guerra contro il suo signore: siffatta pretensione, inusitata in tutti gli altri stati d'Italia, era ignota pur anco negli stessi domini della Chiesa. Il re fece passare uffici al papa: volle che il Senato agisse contro i detentori d'armi. Ma l'inquisitore fece spacciare dai pulpiti ed affiggere alle porte del podestà un ordine che imponeva ad ogni magistrato, sotto pena di scomunica « latae sententiae », che nessuno ardisse, per alcun pretesto, di portare impedimenti al ministero del Sant'Uffizio, a consultori, ufficiali, crocesegnati, testimoni e altri suoi famigliari. Particolarmente insisteva per le armi, nessuna eccettuata. In termine di tre giorni voleva rimossi tutti gli impedimenti. Tale il tenore dell'editto inquisitoriale. A questo editto interpose appello il giudice fiscale. È veramente una « singolare tenzone »: l'uno contro l'altro, senza cedere d'un palmo sul terreno proprio. L'inquisitore, forte della sua autorità, assegnò a ventotto delle cento persone archibugi a ruota, proibitissimi a tutti nello stato, e si riserbò la facoltà di accrescere e di mutare, secondo il suo istituto, dar licenze nuove nei casi e nei bisogni occorrenti. Era come mettere una giunta alla derrata; e il governo ne invelenì. Si rivolse a Roma e, sbottonando contro il fiero inquisitore, lo rappresentò come uomo di natura inquieta e per poco di buono, incolpandolo anche di far mercato delle licenze, profuse a sì larga mano (1).

(1) Questo abuso rimproveravasi, già da tempo, in altri luoghi: a qualche inquisitore fruttò la bellezza di mille fiorini all'anno (LEA, *Storia dell'Inquisizione*, traduz. di P. Cremonini, Milano, 1910, vol. I, p. 443).

le dava a « persone criminose e scellerate », come poteva risapersi dal papa, facilmente, in Roma stessa, dove era notoria la cosa. La suprema Congregazione scrisse segretamente all'inquisitore, dandogli consigli di moderazione. Ma, in quel mezzo, fu carcerato il birro del Sant'Uffizio per estorsione e minaccia con archibugio. Non ci voleva altro per far traboccare la bilancia. L'inquisitore fece affiggere i cedoloni della scomunica contro podestà, giudice e fiscale. Il governo si trovò vinto e soggiogato: costretto a cedere, fece grazia al birro, e tutto finì lì.

IV.

I fatti si ripetono, a quando a quando, or qua, or là: finalmente, lo stato reagisce e mette il veto al porto d'arme. Gli stessi cavalieri di Malta non sono esclusi nemmeno essi, nè sono risparmiati i crocesegnati di Milano. Il nobile Luigi Solari, uno de' quaranta, vien preso, poi liberato sotto condizione. L'inquisitore minaccia la scomunica contro il vicario di giustizia. Il re, col mezzo del suo ambasciatore a Roma, si risente, per questo, col papa (1). Quello di Como commina la censura canonica e lancia la monitoria contro commissari e fiscali che avevano proclamato gli editti proibitivi (1603). Le regie lettere 12 novembre 1596 avevan riprovato la libertà che si prendevano gli inquisitori di Milano e di Cremona, e nemmeno risparmiato la stessa Curia romana, notandone « l'indolenza » in dissimulare gli abusi: ordinavano che si difendesse « virilmente » la regia giurisdizione. Avvennero conflitti di attribuzione. Il vescovo dovette frapponersi fra i contendenti con la sua autorità, e fecesi arbitro fra loro (1601, 1628) (2). Ma è tanta l'influenza del Sant'Uffizio, che lo stesso vescovo ne subisce le conseguenze. Lo prova un processo del 1600. Un famiglio dell'inquisitore cade nelle reti del bargello per un archibugio rotato che gli fu rinvenuto. L'inquisitore si adonta e, inascoltato, ricorre a Roma. Il papa, chiamato l'ambasciatore di Spagna, si duole della cosa e lo persuade a scrivere al governatore, perchè il famiglio sia tosto rilasciato dalla prigionia. A tanta intimidazione il governatore, il con-

(1) ASM, *Senato*, Reg. I, c. 169. Lett. 21 febbraio 1623.

(2) ASM, *Culto*, 2104.

testabile di Castiglia, cede, accordando però la libertà « in via di grazia ». Niente grazia, risponde l'inquisitore, ma diritto; e perchè l'altro non voleva sentir dire di diritto, daccapo l'inquisitore ricorre a Roma. E il papa replicò per il diritto; anzi volle che, come diritto, fosse riconosciuto formalmente dal Senato e dal capitano di giustizia; di più, che fosse il fatto registrato negli atti pubblici « ad perpetuam rei memoriam ». Il governo dovette trangugiare l'amaro calice (1).

Il papa, a mezzo dei cardinali Borghese e Avila, fece sentire al governo che, sebbene i famigliari, gli esecutori e gli altri ufficiali fossero soliti, per antica consuetudine, portare ogni sorta di armi e, particolarmente, anche gli archibugi a ruota, contuttociò, per amore della quiete pubblica, aveva permesso, l'anno 1596, agli inquisitori le stesse armi che erano permesse agli ufficiali secolari; ma non concedeva l'uso di armi corte, archibugi piccoli (pistole) e stilette: non si dessero licenze d'armi a banditi, e di tutte le licenze si mandasse nota non solo al governatore e al podestà, ma anche a Roma. Il conte di Fuentes spedì questa scrittura al Senato che rispose con una lettera del 12 marzo 1603: « Sua Maestà con replicate lettere haveva dichiarato tanto la sua volontà, che non si haveva da far altro che attendere all'esecuzione, massime vedendosi che, in un certo modo, riprendeva la tepidezza nel castigar quelli che portavano armi » (2).

Il dualismo si fa sempre maggiore. Molti, arrestati dall'inquisitore, ricorrono al Senato, e il Senato, li su due piedi, li grazia (3). Il Senato fa carcerare un famigliare del Sant'Uffizio di Alessandria, trovato in viaggio con una targhetta, sebbene munito di licenza del suo inquisitore (4). Il podestà di Lodi ha ordine di avvisare l'inquisitore di togliere l'uso degli schioppi a ruota (5). Capitano poi a Pontremoli quindici o più genovesi armati e ritiransi nel convento di S. Francesco. Il podestà va a levar loro le armi e procede in via giudiziaria. Ma il vicario dell'inquisitore, genovese anch'esso, e parente di alcuni di quelli, ne prende le difese e impedisce l'opera

(1) BATTISTELLA, op. e loc. cit. p. 135.

(2) ASM, Senato, Inquisizioni, 1619.

(3) ASM, Culto, 2104.

(4) ASM, Senato, Consulte A, c. 143 r.

(5) ASM, Senato, Consulte B, c. CXVI.

della giustizia, sguinzaglia i suoi satelliti e fa prendere, per vendetta, l'attuario criminale del podestà, un buon cittadino, buon cristiano, stimato da tutti, non rilasciandolo che dopo quattro giorni di vive istanze dei nobili e di proteste del podestà (1). Un simile ricatto a Pavia. Un Bernardo Migliavacca, reo costituito di porto di rotati di mediocre misura « super triquidjo meretricio », era dall'inquisitore preteso in libertà come suo famigliare. Il podestà vi acconsentì, restituendo le armi, rilasciando il detenuto e assolvendolo. Ma si querelò l'inquisitore davanti al Senato, perchè il giudice aveva fatto prendere un altro suo famigliare e tenerlo in lungo carcere, pretesa poi una gran somma per rilasciarlo. Si difese il Senato, dicendo giusta la detenzione del Migliavacca, non solo nei riguardi della legge civile, ma anche per gli editti del Sant'Uffizio che vietano il porto d'armi nei postriboli. Quanto al giudice querelato, provò che la carcere da lui inflitta non si poteva chiamar lunga, se non durò più di tre giorni, nè grande la somma pretesa, se non superò la tassa ordinaria. L'inquisitore la masticò male, e si rivalse, citando l'esecutore del collaterale del giudice stesso che aveva imprigionato un altro suo famigliare. Quando gli fu restituito, allora ordinò di rimandarlo in carcere e, richiesto dal podestà di rilasciarlo, mise in campo la ragione che doveva aspettare la risposta della Congregazione di Roma. Il Senato dichiarava di non poter ritenere giuridica la querela, nè giuridiche le denunce contro il giudice, magistrato integerrimo, protestando indebita la detenzione « e pregiudiziale alla dignità della curia, al bene pubblico e alla amministrazione della giustizia, massime che gli altri satelliti, spaventati dall'esempio di quell'uno, non volevano più sapere di fare esecuzioni di questo genere » (2).

Tuttavia, il governo si mostrava, poi, verso il Sant'Uffizio deferente in casi di contravvenzione a licenze da esso rilasciate. Ad un Jacopo Maria Stampa, dei quaranta crocesegnati di Milano, colto in flagrante con pistola sulla piazza davanti alla curia, toccò la condanna di soli dugento scudi (metà da darsi alla fabbrica della nuove carceri), e ciò in considerazione dell'inquisitore che gli aveva dato la licenza (1619). Bartolomeo Tessera, che doveva esser con-

(1) ASM, Culto, 2105.

(2) ASM, Senato, Consulte, C, c. 235 r. e Culto, 2105, 26 maggio 1656.

dannato a cinque anni di galera redimibile col pagamento di cinquecento scudi, prima che uscisse la sentenza, fu graziato, perchè esibì la licenza, come « protettore dei carcerati del Sant'Uffizio » (1623). Un famigliare dell'inquisitore di Cremona che aveva lo schioppo, fu rilasciato dalla detenzione ad istanza di quel cardinale vescovo (1628).

Ma questi riguardi al Sant'Uffizio non bastavano. Gli inquisitori la pretendevano ad un diritto acquisito, e lo stato lo impediva con l'arresto per tutti i delatori di armi. Il papa nuovamente interveniva nella questione: ordinò all'inquisitore di Milano di attenersi all'uso delle armi « quae conceduntur a curia saeculari »; e nulla più (1620). Alla richiesta delle armi per il procuratore dei rei, rispose negandola e prescrivendo che a quell'ufficio venisse deputata un'altra persona che fosse già munita di quel privilegio, e cioè uno dei crocesegnati (1621). Allora il governo chiese la limitazione all'atto delle esecuzioni e nell'immediato servizio degli ufficiali. Il Senato intendeva con questo dare al papa una prova di remissività. Era un temperamento provvisorio che concedeva facoltà ai crocesegnati di portare gli schioppi, purchè il papa diminuísse il numero degli ufficiali: « sed in actu tamen exercitii ipsius officii » tantum, et quod post exercitium ea arma reponantur statim in « ipso Sancto Offitio » (21 novembre 1623). Ma il papa restò fermo, ripetendo: « sine aliqua limitatione » (1623). Carcerato il notaro dell'inquisizione, perchè ritrovato coll'archibugio a ruota, rispose all'inquisitore di trattare col duca per la scarcerazione. Curiosa è la notizia di un decreto dei cardinali della Congregazione romana che prescrive di avvertire il popolo per mezzo dei confessori e dei predicatori di astenersi dalla delazione della « carta vergine »: era questo un superstizioso talismano che solevasi recare contro i pericoli e come preservativo contro colpi d'arme (1624). Si vede da questo quanto grande fosse la paura, per la frequenza dei casi, di morire ammazzati! Il mezzo migliore per diminuire questi casi, secondo i governanti, era quello di fare a meno delle armi. Ma a Milano, invece, se ne fabbricavano tante e così perfette, che erano rinomate e ricercate anche all'estero. Le trovava ben temprate e affilate anche la inquisizione di Spagna; perchè l'arcivescovo di Concha, inquisitore maggiore di Castiglia, commetteva ai suoi agenti di Milano la provvista di ogni sorta di armi necessarie ai caval-

leggieri che lo servivano (1). Finalmente, Roma designò un limite a tutti gli inquisitori, sotto pena di perdita dell'ufficio: prescrisse che nelle elezioni dei famigliari, limitato che fosse il loro numero, si avesse occhio alle loro qualità: fossero persone di attitudini speciali, di buona condizione e fama, di età matura, non rissosi e non fautori di inimicizie. I loro nomi dovevano essere sempre mandati a Roma per l'approvazione. Gli schioppi rotati furono finalmente proibiti anche da Roma. Senza ordine della suprema Congregazione, non dovevano gli inquisitori dar nota di cotesti famigliari, nè al vicario vescovile, nè al foro secolare (1625). Rimaneva da definire il trattamento ai famigliari dell'arcivescovo di Milano e degli altri vescovi per l'esercizio del ministero inquisitoriale loro proprio. Ma gli inquisitori generali, che volevano essere soli in questo privilegio, si unirono al governo per negare ai famigliari vescovili le armi. La Congregazione romana, peraltro, vietò agli inquisitori di ingerirsi della faccenda, che doveva risolversi fra vescovi e autorità civili (1620).

V.

I provvedimenti presi da Roma attenuavano, ma non toglievano il male che dalle radici doveva essere estirpato. Anzi, spesso Roma complicava questa materia delle armi, vietando agli inquisitori di ottemperare all'invito di presentare la lista dei privilegiati senza sua licenza, e volendola prima conoscere essa (1641); ma che fosse a buon fine si è già detto. A Como, dove, tanto per il servizio ordinario, quanto per la difesa personale, era divenuto comune l'uso degli stilette e delle pistole, non si volle consegnare la lista dei famigliari, anche a cagione del numero eccessivo di questi, come quel podestà osservava (1641). I privilegiati erano molti e davano frequenti occasioni a brutte scene nelle osterie, nei festini e nei balli pubblici, in luoghi di meretricio e in case di ginoco, tuttochè fosse vietato praticare con armi incosso in siffatti siti, dove era facile accattar brighe (1672).

Il governo, infastidito dalle frequenti contese, per aver che fare con frati, diceva, « che alcune volte traboccano senza riguardo

(1) ASM, *Sen., Cons. e Mem. cit.*, 28 aprile 1598.

« e ragione », anche lanciando scomuniche, mentre non voleva menomata la giurisdizione regia, cercava di non menar in lungo le differenze e si contentava, per sopirle, di piccole soddisfazioni. Un patentato del Sant'Uffizio, detenuto per porto di armi proibite, fu tosto dimesso, non appena l'inquisitore diè prova di moderazione con ricevere rispettosamente una allocuzione scritta dal Senato in proposito (1682). Ma quando gli abusi crebbero ancor più, il Senato tornò alla carica, occupandosi seriamente della cosa. Avvertiva che ormai l'istituto dei crocesegnati non conservava più il suo carattere di una volta. Nessuno fra di essi si sarebbe ancora trovato disposto a mettere la vita e la roba per il Sant'Uffizio; nessuno che, per amore alla fede e per lo zelo delle indulgenze spirituali, vi si ascrivesse, come prima. Ben altra era la loro intenzione: « Omnes id unum querant, ut hac via ad libitum arma vendita, cum maxima publice quietis perturbatione et populi scandalo deferre valeant et ab edictis gubernatorum se subtrahant ». Dunque, non altro ormai che il vantaggio di portare armi proibite eccitava i cittadini ad iscriversi alla compagnia della Croce. Alla morte di un crocesegnato, si vedeva sempre una gran ressa per accaparrarsi il posto vacante; ognuno faceva del suo meglio, annaspando a dritta e a sinistra, e a Milano e a Roma, per arrivare l'uno a scavalcare l'altro ed essere preferito nella scelta. Servivansi di tutti i mezzi; non lesinavano di favori e di denari suonanti, per strappare un posto di privilegio, senza poi curarsi di altro, che di poter cingere armi in barba alle leggi (1).

Nel 1746 pubblicandosi una nuova grida per le limitazioni, il governatore voleva che, o a voce o per iscritto, se ne avvertisse il padre inquisitore, ma si pensò che la corte di Roma avrebbe preso motivo di entrare in lunghe ed inutili controversie, il che non avrebbe approdato ad altro, che a mantenere, frattanto, il gravissimo abuso dei patentati a capriccio, i quali si facevano lecito di portare armi proibite in ogni tempo, quando, invece, si poteva sradicare la pianta dalle sue barbe. Si poteva rimediare,

(1) « Hinc, mortuo uno ex Crucesignatis, magnus concursus competitorum Romae et Mediolani favoribus et non parva pecunia in eius locum cooptari certatim satagentium, quos, tamen, si quando ad inserviendum Sancto Offitio vocari contingeret, certissimum est nil melius facturos esse; neque vero tegi aut dissimulari hec possunt, cum notissima sint » (ASM, *Culto*, 2107).

assicurando l'inquisitore della pronta assistenza del braccio secolare e, intanto, si vietasse l'uso delle armi. Così, il governatore precisamente ordinò al marchese Bellini: volle gli rimettesse una insinuazione per lettera. Il marchese fece conoscere all'inquisitore la reale intenzione che lo assisterebbe « tanto col braccio militare, « quanto col braccio satellizio, sì a piedi che a cavallo, ad ogni « suo avviso, accertandolo che sarebbe stato servito con tutta serietà e prontezza ». Ma l'inquisitore che capì il latino, non rispose verbo: se ne uscì a voce con un semplice complimento.

L'abuso delle armi ai patentati fu causa, dunque, e causa continua, di contese. Poi, a questo abuso si aggiungeva la lesione della giustizia per un altro fatto. I beni dei patentati erano vincolati al Sant'Uffizio. Ufficiali di esso, per non aver salario, si rifacevano dei loro servizi con l'uso di esenzioni e prerogative di ogni genere. Chi aveva che fare con loro non poteva esercitare il diritto di esigere le proprie ragioni (1). Tutti questi privilegi mettevano tanta gente al di sopra della legge: non potevano comportarsi in tempi, ormai, in cui il laicismo veniva ad affermarsi ogni giorno più. Il governo voleva prendere sopra di sé il carico di quello che si poteva dire il servizio di polizia dell'inquisizione e cominciò a tagliar corto coi privilegi: mise avanti in tal modo il primo passo per colpire la vita di quell'istituto già svigorito abbastanza.

VI.

Quando le differenze si succedevano più vive, parrebbe naturalissimo che lo stato si rivalessse avversando o contrariando, per rappresaglia, la Chiesa. Ma nulla di tutto ciò. Il governo continuava ugualmente a mantenere il rispetto alle chiese e cose sacre e verso i principii e le dottrine religiose. Vietava agli ebrei di entrare nelle chiese a tempo dei divini uffici (1567) (2), obbligava all'osservanza della quaresima tutti (salvo gli infermi che dovevano presentare licenza del medico e del curato) con pene ai trasgressori, ai macellari che vendessero carne (eccetto vitello per amma-

(1) ASM, *Culto*, 2105; *Sen., Lett. di Cons. cit. A*, c. 129 t.

(2) ASM, *Patenti*, n. 277, 1566-1568, c. 19 t.

lati), ai pollaiuoli (salvo ovauioli forestieri nella pubblica piazza e nei corsi delle porte) e agli osti e cuccinieri (1). Proibiva con la stessa severità a cittadini e a forestieri « il dire cosa alcuna eretica contro la Santa Catholica fede e chiesa Romana sotto le « pene comminate dalla ragione e ordine sopra ciò fatti dalla « santa Chiesa ». E tutti quelli che udissero o vedessero fare o dire cosa che si fosse, erano tenuti subito darne notizia agli inquisitori delle città, terre e luoghi dello stato, « acciò che detti « eretici siano detenuti e consegnati all'ufficio della Santa Inquisitione e, secondo i suoi demeriti, siano puniti e castigati, sotto « pena di trecento scudi d'oro da essere applicati alla regia ducal « Camera, e, non avendo da pagare, di tre tratti di corda o della « galera per tre anni all'arbitrio di S. E. ». In questo stesso capitolo compresero coloro che imbrattavano con fango o lordure o sfregiavano con ferro o comunque guastavano le sacre immagini scolpite o dipinte. Cadevano nella disgrazia del sovrano e incorrevano nelle pene del Sant'Ufficio, per la stessa disposizione, che è dell'anno 1583, eretici condannati o fuggiti di mano all'inquisizione e scacciati dal proprio signore che volessero stare o praticare nello stato. Si rinnovarono insieme agli altri ordini le prescrizioni verso le persone sospette che capitassero da qualunque parte per vie di terra o d'acqua, dando carico ad osti, barcaroli e portinari di denunciarli agli inquisitori; si impose la vigilanza per l'uso delle carni in tempi non consentiti: per l'introduzione di libri eretici, scritture o lettere che contenessero cose d'eresia si comminarono le più gravi pene fino alla morte (2). Non minore cura si prendeva il governo perchè le religiose funzioni e le pie cerimonie o pratiche devote si compissero nelle chiese con ordine e senza disturbi. Nel tempo del perdono, che ogni anno alternativamente si suole prendere in duomo o all'ospedale maggiore, non mancavano giovinastri e sfaccendati a dar la baia ai fedeli che di giorno e di notte piamente vi concorrevano. Le gride proibirono agli oziosi e vagabondi di fermarsi alle porte del perdono, di appoggiarsi o fermarsi presso le sbarre che sollevano porsi per la circostanza, di fare alcun atto men che corretto, contro donne in specie, nell'andare o ritornare dal perdono (3). Proibivano ballare

(1) ASM, *Patenti*, ecc. cit., cc. 23 t., 118.

(2) ASM, *Grilde d'Ufficio*, ecc. cit., c. 16 (Grila 22 aprile 1583).

(3) ASM, *Grilde d'Ufficio*, ecc. cit., c. 49 (Grila . . ottobre 1584).

e suonare presso luoghi dove si celebravano uffici divini; passeggiare in chiesa e nello spazio davanti, specialmente su quello del duomo, fra la porta e i gradini; fermarsi a cento braccia dalla chiesa, dove erano poste le indulgenze e le quarant'ore: in tempo di carnevale proibivano le maschere nelle domeniche e nelle altre feste e nel venerdì, giuochi a cavallo o a piedi, balli e commedie: le maschere non mai dovevano raffigurare o contraffare preti, frati, monache, eremiti o battuti; nè in seguito, tolleravansi il primo di di quaresima le maschere (1). Il governo regolava la stampa e proibì il libro della *Vita di Pio V*, pontefice severo verso gli eretici e fautore dell'inquisizione, mettendo all'indice l'autore Girolamo Catena, come libro « difettoso et pregiudiziale in molti capi a grandissimi principi degni per la lor christiana et singolar pietà et « religione di gloriosissima memoria » (2). Sopra la stampa vegliavano un membro del Senato e uno de' suoi segretari, e niente si poteva dare ai torchi senza lor licenza. Non solo si continuavano le solite disposizioni e se ne facevano di nuove per tutto ciò che concerneva la conservazione della fede e la venerazione delle cose sacre, ma anche si cercava di far cosa grata al papa dove si capisse di un suo desiderio. Così, quando il papa proibì nel suo stato le scommesse sopra l'elezione del futuro pontefice o quella di cardinali, pensando al « gusto che la Santità sua rivererà che il medesimo si stabilisca ne i suoi stati d'Italia per sua Maestà », lo si proibì anche in Milano (3). Il governo, anzi, come favoriva (si disse già) la conversione degli ebrei, così aiutava protestanti ritornati alla fede, permettendo loro di questuare (4). Si univa con la chiesa anche nel lento ed industrie lavoro per purgare lo stato dalle vecchie superstizioni popolari, che ormai il progredire dei tempi andava dissipando. Il cardinale Pozzobonelli, arcivescovo di Milano, venne disponendo l'abolizione degli esorcismi.

(1) ASM, *Grilde d'Ufficio*, ecc. cit., c. 69 (Grila 22 gennaio 1585) e *Patenti*, n. 277, c. 118.

(2) ASM, *Grilde d'Ufficio*, ecc. cit., c. 102 (Grila 20 agosto 1586).

(3) ASM, *Grila d'Ufficio*, ecc. cit., c. 226 (Grila senza data ma del 1591).

(4) Don Giovanni da Mendoza con decreto 22 marzo 1614 prorogava il termine della questua già concesso ad Antonio Bugen e a sua sorella, olandesi, i « quali ispirati dallo Spirito Santo, convertiti alla S. Fede Cattolica », avevano « abbandonato tutte le loro facoltà, che sotto la religione di Calvino tenevano » (ASM, *Patenti*, n. 390, c. 104).

Cause non infrequenti si davano di malattie naturali, e anche di impostori che, per avidità, si fingevano indemoniati. La chiesa non permetteva l'esercizio della potestà d'esorcizzare energumeni, se non a sacerdoti tali, che non potessero cadere facilmente in inganno. Il cardinale limitò gli esorcisti, riducendoli a quattro per Milano e ad uno per ogni pieve della diocesi. Quando si espose in duomo la reliquia del sacro Chiodo, e fra la gran calca di popolo si manifestava qualche caso di persone prese da subito malore e da convulsioni, il volgo gridava tosto all'ossesso. Il cardinale, a frenare queste superstiziose attribuzioni, ordinò che, in tali incontri, le persone così colte da disturbi fossero tosto separate dalla folla e chiuse in appartate cappelle, ove si sottoponevano ad osservazione. Anche il governo prese di poi i suoi provvedimenti. Era la festa del 1782. La processione si svolgeva solenne nella nave di mezzo della chiesa. Una donna sui quarantacinque anni urlava come una disperata; un'altra, nel lato dell'epistola, si contorceva convulsamente; due più si dibattevano, emettendo alte grida. Le fecero condurre allo spedale, e si trovò la prima sanissima, la seconda, che aveva bevuto un po' troppo, manifestò gli effetti delle insolite libazioni; delle ultime, una si riconobbe epilettica, l'altra addirittura pazza. Fin dal 1777 l'arciduca governatore aveva istituito, nell'Ospedale Maggiore, un ufficio speciale per la visita degli ossessi, che venivano custoditi e tenuti lontani dal pubblico. A tutti i pazzi e convulsionari, che nel giorno di Santa Croce si trasportavano allo spedale, l'arciduca aveva destinato per la cura il dott. Pietro Moscati ed esigeva dal priore la relazione dei risultati ottenuti. Levò dalla fantasia del volgo la superstizione di pretesi miracoli, che si volevano fare apparire nel luogo, dove due ladri di strada subirono il supplizio della ruota, presso Vignale. Ivi erano state collocate le teste dei malfattori, a pubblico esempio, in una gabbia di ferro sopra una colonna e, dopo qualche tempo, si osservò un accorrere strano di gente in quel sito: s'era sparsa la voce di grazie riportate dalle anime dei giustiziati. Vi si accapigliavano per pretensioni avanzate sulle elemosine raccolte. Notte tempo, il governo mandò a togliere la gabbia e fece bottino del resto (1758). Così, con un fatto due servizi. Non più teste d'uomini in gabbia, ch'è questa fu l'ultima volta, e al volgo levata dal capo una superstizione ridicola.

Un'altra misura di polizia proibiva, in Milano, i presepi (1761); da vari anni si era messa a profitto la pietà e la religione pubblica, facendosi in case particolari le rappresentazioni della nascita di Nostro Signore. Spesso vi si vedevano aggiunti, per abbellimento e per attrattiva dei curiosi, figurazioni profane e curiose: divennero come piccoli teatri. Per la ressa del popolo e per la mescolanza dei sessi in luoghi ordinariamente angusti, dove si facevano, davano occasione a disordini. Frequenti furti sarebbero stati appena avvertiti: erano scatole e fazzoletti perduti; ma piuttosto alcuni scandali ed eccessi di lubricità e disonestà fecero sì che vi portarono l'attenzione loro i governanti. Un'onesta donna, che in uno di questi luoghi fu sollecitata a mal fare, subì gravi offese nel proprio domicilio. I più rinomati presepi erano quelli al Cordusio e al Torchio dell'Olio: vi si andava mediante biglietto a pagamento, e perchè l'affare fruttava agli speculatori, le rappresentazioni si prolungavano oltre il periodo delle feste natalizie, e si cercava di continuarle tutto l'anno. Il governo incaricò allora gli anziani delle parrocchie della sorveglianza dei pubblici presepi, denunciando al capitano di giustizia quelli che si erigessero a scopo di lucro, i quali dovevano tosto chiudersi. A Pavia i padri cappuccini, nel 1782, ottennero il permesso di fare un presepe, ma sotto condizione di sorvegliare la frequenza specialmente della scolaresca e di chiuderlo alle ore ventiquattro. Se queste erano vere e proprie misure di polizia del governo, che voleva essere vigile dell'ordine e dei buoni costumi, invece atti diretti a mantenere l'osservanza dei precetti della chiesa erano quelli che si facevano verso contumaci all'obbligo pasquale, contro i quali la potestà laicale si metteva a servizio della curia ecclesiastica (1764), e verso altri casi, come quello di un tale che vedendosi rifiutata dal parroco di Santo Stefano una donna dall'ufficio di madrina nel battesimo di una neonata la fece battezzare, per mano di persona laica, nella pila dell'acqua santa (1765).

VII.

Lo stato che ora aveva protetta e sostenuta l'inquisizione, ora l'aveva tollerata, o sotto il dominio spagnolo aveva tentato di sopprimerla, poi, nel dominio austriaco, cercò di svigorirla, per averla

ligia ai suoi fini, o per averla del tutto destituita di prestigio e di forza, e per sostituirlvi la polizia. L'assoluta dipendenza da Roma del Sant'Uffizio non poteva piacere ad un governo sospettoso e diffidente, che in tutti gli atti di quello vedeva un attentato alle giurisdizioni della sovranità. Intanto per tenerlo in un certo rispetto, invigilò sulla scelta degli inquisitori, e li volle tutti suditi propri obbligati a riconoscere l'autorità dello stato sovrano. La disposizione fu, molto più tardi, adottata in Toscana, a Siena, dove dette occasione alla riforma il fatto addebitato al cancelliere dell'inquisizione, napoletano di nascita, il quale si permise di far prendere e bastonare il marito di una donna da lui vagheggiata che gli faceva ombra. Quando il padre Lupi dal papa fu trasferito da Piacenza a Milano, supposto forestiere, il parere del Senato fu richiesto in proposito (1724). Si venne alla domanda del regio *placet* (1739), e il nuovo inquisitore di Mantova, che pensavasi di entrare in esercizio senza il *placet*, fu sospeso « ipso facto ». Il Consiglio supremo d'Italia fece sapere che il religioso doveva presentarsi al governatore e consegnargli lettere commendatizie del ministro cesareo in Roma con la patente pontificia. Poi, prese che avesse informazioni sulle qualità personali, il supremo Consiglio le doveva comunicare con la copia della patente a Sua Maestà per la decisione. Per un recente decreto imperiale nessun ecclesiastico si poteva ammettere al possesso di cariche nello stato senza averne prima ottenuto l'*exequatur*, che si concedeva previo parere favorevole della Giunta economica. Come ignaro di tutto ciò, l'inquisitore Tommaso de Angelis da Jesi si rivolse a Roma per istruzioni. Il cardinale Ottobuoni lo incaricò di rappresentare al governo il desiderio che i ministri del Sant'Uffizio non fossero compresi in quel decreto. Il de Angelis, tanto per trovare un espediente da sfuggire alla nuova imposizione, fu mandato a Bologna. In suo luogo fu destinato frà Pietro Martire Cassio (1740). Egli presentò la patente, e ciò bastò. Il governo di Vienna, così, insistette che gli inquisitori dovessero sempre domandare il regio *placet*. Fece le sue proteste il nunzio pontificio (1); ma i tempi cambiavano al punto, che nel 1743, quando frà Giovanni Andrea Passano, creato inquisitore di Cremona, esibì la patente e ottenne il *placet*, si udì dire dal senator podestà, da parte del gover-

(1) ASM, *Culto*, 2105.

natore, nell'atto che gli restituiva la patente, questo monito molto significativo: che cioè, durante l'esercizio della sua carica badasse di tenere « la più prudente, giusta ed armonica condotta e quale « conviene al servizio di Dio e di Sua Maestà la Regina di Ungheria e Boemia »! (1). Così si ripeté nel 1750 con G. F. da Cremona, con Tommaso Ricci, nel 1756, in Cremona e con Gian Domenico Volta a Como, nel 1759. Col padre Giuseppe Porzio di Forlì, destinato a succedere, nel 1768, al Ricci, per grazia speciale si derogò alla nazionalità, come proveniente dagli stati della chiesa, ma con la clausola preservativa dei regi diritti e dell'ordinaria giurisdizione del vescovo. Con le stesse formalità, giustificata l'origine nazionale, il regio economo generale spediva l'*exequatur*, senza pregiudizio, cioè, dei regi diritti e della giurisdizione ordinaria, al p. Angelo Guglielmo Corti per Como. La corte di Vienna scriveva in tal proposito al conte di Firmian, ministro plenipotenziario, che le stesse misure dovevano tenersi dal governo allorché il vicario dell'inquisitore o l'inquisitore di Milano si presentassero per lo stesso fine, « onde scorga Roma (si disse) che si opera con uniformità di principi ». Qui bisogna sapere che, proprio allora (1768), il padre Caldara da Como, già vicario del Sant'Uffizio in Genova, designato o eletto dalla Congregazione di Roma inquisitore di Como, era stato presentato dall'inquisitore di Milano al governatore come interino. Ebbe questi l'assenso del governo solamente a voce, trattandosi d'interino e di soggetto presentato dallo stesso inquisitore di Milano, non che si sapesse già destinato da Roma. Fu raggiunta la sacra Congregazione, la quale sapendo dal fatto del vicario inquisitoriale di Cremona, che si voleva placitare la patente dei nuovi ministri del Sant'Uffizio in iscritto, « colla solita romanesca « destrezza » pensò di eludere il governo, riguardo, almeno, al nuovo inquisitore di Como, col creare di sbalzo inquisitore lo stesso Caldara, approvato a voce vicario interino. Così, non si poteva pretendere un nuovo *placet* per una persona già approvata. Queste cose il commissario generale di Roma scriveva all'inquisitore di Milano, dandogli istruzione di schivare il *placet*; ma, in caso diverso, di presentare, « lui come lui », al governatore la patente del Caldara e di lasciarla placitare, come se di ciò a Roma non si avesse alcun sentore. Ma il governo giocò di astuzia: chiese

(1) ASM, *Culto*, 2104.

al Caldara la patente per placitarla (1). E fu l'ultimo inquisitore. Quando quello di Milano, il 1771, si fece a chiedere il regio *placet* alla patente di vicario del suo ufficio spedita al p. Giuseppe Casati, il governo aveva già soppresso le carceri tutte indipendenti « dalle sovrane provvidenze »: se il Sant'Uffizio, per conseguenza, rimaneva privo delle carceri sue proprie, e se la sostanza goduta dall'inquisitore era destinata al mantenimento di quelle pubbliche, veniva tale istituto a cessare di per sé. Così la domanda di *placet* restò senza risposta; mentre il Kaunitz, ministro di Maria Teresa, non si lasciò punto piegare quando il vescovo di Mantova, fiutato il nuovo vento, rappresentò all'avvocato fiscale di sentirsi aggravato dal pagamento di cento ducati d'oro assegnati all'inquisitore sulla sua mensa, per breve di Pio V, a titolo di donazione irrevocabile. Il vescovo, pel suo carattere è già nato inquisitore, diceva egli, e l'inquisizione non aveva altre carceri che quelle del vescovado; « nè altro fa l'ufficio dell'inquisizione se non pregiu-
« dicare alla originaria giurisdizione e prerogativa dei vescovi ». Il vescovo fu tosto esaudito (2). Aveva trovato bene la corda che si doveva toccare.

VIII.

Il principe di Kaunitz concepì l'idea di spazzar via il Sant'Uffizio fin dal 1764. Prese occasione da un editto pubblicato dall'inquisitore generale di Milano, per il quale i suoi patentati si credevano leciti la detenzione delle armi anche di quelle di genere proibito. Quantunque fosse redatto in una forma non dissimile da quella usata per il passato e continuata anche nel 1725, nel 1739 e nel 1744, vi si volle vedere uno spirito di novità. Ma veramente fu (si disse) una specie di dispetto per il ricorso presentato dal cardinale arcivescovo nell'affare degli oratori che si volevano far cantare in teatro durante il corso quaresimale. Ma non si poteva tagliar d'un colpo netto il nodo. « I sistemi politici (egli diceva),
« come tutte le cose umane, hanno, fra gli altri germi intrinseci
« d'imperfezione, anche quello di esser soggetti a molti mali, i quali,

(1) ASM, *Callo*, 2104.(2) ASM, *Callo*, 2105.

« sebben riconosciuti per tali, non possono, per la concorrenza
« delle circostanze e de' tempi, sempre togliersi: onde tutto quello
« che in tal caso può fare un buono e illuminato governo, si è
« d'invigilare attentamente che simili mali, quasi necessari, non
« vengano autorizzati con ricognizione positiva per parte dell'at-
« tuale governo politico e non estendano più oltre i loro cattivi
« effetti: e giacchè non si può divertire il torrente, opporre almeno
« un argine sufficiente ad impedirne il traboccamento ». Non si
poteva prendere un atteggiamento aggressivo. Vedendo di non
avere molte ragioni da opporre alla pubblicazione degli editti in-
quisitoriali, « finchè non si accumulassero ragioni e fatti più forti
« e più giustificati, la di cui assurdità e peso potessero promettere
« un'impressione strepitosa ed una sicura riuscita nel convincere
« del suo torto la stessa corte di Roma, non conveniva, per allora,
« esporre la dignità della corte all'esito incerto d'un prematuro
« tentativo e d'un impegno che conviene o vincere o dissimulare ».

Varie erano le questioni che si agitavano: una, già di antica data, era quella che nella pratica forense del Sant'Uffizio si taci-
tava il nome dell'imputato da arrestarsi: per quante proteste la
curia civile avesse rinnovate, il Sant'Uffizio non vi derogava mai;
ma, nel 1745, all'inquisitore di Mantova il Senato aveva ordinato
di notificare al podestà il nome della persona, come condizione
della assistenza del braccio secolare. Questione più viva era quella
dell'*exequatur*, mossa dalla stessa Congregazione. Il Kaunitz sem-
brava esser contento di vedere stuzzicare il vespaio. Egli scri-
veva al Firmian:

Bisognerà osservare a quale strada si apprende: s'ella s'appone ad
armare nuove pretese o prerogative, a dilatare la questione finora tol-
lerata, questo sarà appunto il tempo d'intraprendere con vantaggio
l'esame della legittimità e merito delle pretese di quel fratesco tribunale,
di far risaltare le assurdità mostruose di una estranea, dispotica ed il-
legale giurisdizione dentro lo stato, di metter in chiaro l'ingiustizia e
la presunzione delle sue domande, e se non si può per ora liberare il
paese da un giogo impostogli mediante la soverchia dabbenaggine o
debolezza dei suoi antichi sovrani, restringerlo almeno in maniera, e
quasi annichilirlo, che i promotori delle nuove istanze abbiano a pen-
tarsi d'aver svegliato, come si dice, il can che dorme. Sarà allora la cosa
giustificata, sarà una difesa, non un attacco: sosterranno la persona di
rei e non di attori, e per conseguenza godremo tutti li vantaggi dei
primi.

Potranno allora sopprimersi molte abusive pratiche dipendenti dalla tolleranza di quest'Ufficio... Che se l'oggetto della rappresentanza di Roma si restringe all'articolo del requisito regio *exequatur* per le patenti, che involgono atti giurisdizionali per le delegazioni e facoltà dell'Ufficio, allora dovrà sostenersi immutabilmente la massima di tal requisito fondata nella ragione inalterabile di giustizia per parte del sovrano e corroborata da Carlo VI, come risulta dall'atto dell'abolito Consiglio d'Italia del 1739 compiegatomi in copia da V. E. Ciò è consentaneo all'esempio e alla pratica di qualche altro regno cattolico, dove gli inquisitori particolari o vicarii del Sant'Ufficio nominati dall'inquisitore generale devono ricorrere al sovrano per il di lui assenso e loro approvazione.

Se poi non vorrà prestarsi Roma a questo partito così discreto, e se insisterà maggiormente per ispuntare una tale novità, come (non dissimulo all'E. V.) io desidero di cuore, in tal caso dovrà intraprendersi la cosa con quel calore che risponda all'importanza del soggetto, e mettendo la parte contraria dal canto del torto, non sarà difficile il trionfare.

Qualunque però sia la piega che prenderà quest'affare, debbo avvertire V. E. che nè lei nè io in nome di S. M. abbiamo da entrare in trattato con Roma su quest'articolo; dobbiamo anzi evitare qualunque atto, che possa nemmeno indirettamente supporre la minima approvazione o assenso al di là di una semplice tolleranza dal canto della Corte.

So che nei tempi che codesto stato era governato dagli Spagnuoli, non si aveva alcuna difficoltà di riconoscere e sostenere l'autorità del Tribunale dell'Inquisizione, ma nulla avendo noi di comune colle massime e con costumi di quella nazione, non ci conviene di essere schiavi degli antichi pregiudizi a danno della legittima podestà del Principe e della pubblica libertà.

Potrà quindi l'E. V. intendersela bensì con codesto padre Inquisitore, ma sempre con aria d'indifferenza e sempre passivamente, lasciando fare a lui i passi per poter Ella o accettarli o ricusarli, secondo l'esigenza dei casi. Potrà anche riconvenirlo sulla promessa da lui fatta ultroneamente all'occasione dell'ultima conferenza tenuta da lui con V. E. sull'affare della censura dei libri, di volere dare tutta la mano per agevolare a favore del governo politico alcuni articoli dipendenti dal suo Ufficio.

Producendosi questo Mons. Nunzio apostolico con qualche memoria sull'assunto, gli risponderò brevemente, che l'affare deve evacuarsi in Milano sotto gli occhi del Governo, il quale è più a portata di giudicare del merito delle nuove istanze, colla scorta delle ragioni e massime che convengono al buon governo, all'esempio di altre nazioni meno pregiudicate e allo stesso buon senso.

Così credo che potrà procedere senza nessun pericolo per parte dell'autorità sovrana, anzi che si potrà forse pervenire destramente a

guadagnare, nel tempo stesso che Roma cerca di farci perdere. Nulla però si può decidere fino a tanto che non si veda con qual metodo vi si prendono. Sarà della conosciuta sagacità di V. E. di dirigere dietro alle loro mosse le sue decisioni, come della di Lei attenzione il tenermi ragguagliato di quanto occorrerà in questo proposito.

Intanto, sia vera o simulata la buona disposizione dell'Inquisitore, è sempre utile di coltivarla: non può che giovare nel primo caso, e, conosciuta, non può nuocere nel secondo.

Ha poi fatto ottimamente V. E. con richiedere dal suddetto Inquisitore che si faccia specialmente autorizzare da Roma per trattare con essa Lei sulla censura dei libri, come mi ragguaglia un'altra delle sue riserve di quest'istessa data.

Sono curioso di vedere se ed in qual modo vi si presterà la Congregazione dell'Indice. Quello che io so di certo si è, che in Roma non si dorme su quest'articolo, essendo a mia notizia che questo Mons. Nunzio abbia ricevuto dalla sua Corte delle commissioni ed istruzioni relative a quest'oggetto. Ciò ho stimato bene di significarle per sua intelligenza e direzione (1).

Ma qui una nuova istituzione, quella della Giunta Economale, sopravvenne ad agevolare la via che si era tracciata il Kaunitz. Il nuovo tribunale, eretto fra il 1765 e il 1768, ebbe tutte le facoltà, che aveva prima il Senato, di risolvere le questioni spettanti al regio economato, sorto dal tempo in cui Francesco Sforza II fu restituito al ducato e dalla Santa Sede attribuitogli, senza contraddire alla sovranità, per la riserva dei benefici che egli venne allora a riconoscere presso la curia romana; poichè, con un suo diploma del 1.º aprile 1529, egli riconobbe un economo che, allora, per la prima volta, fu a Milano costituito dalla Santa Sede, nominandovi egli stesso il medesimo soggetto eletto dal papa, con l'autorità di apprendere i benefici vacanti, i quali il duca conferiva a quelli ai quali sarebbe stato concesso il *placet* (« quibus nos placitum « nostrum concesserimus »). Da questa riserva del placito sovrano furono come autorizzate le nomine ai benefici, e da ciò trasse origine il regio Economato di Milano. Nella Giunta Economale, dunque, furono riunite le attribuzioni di giurisdizione del Senato, quelle dell'antico luogotenente dell'economato, cioè di un sub-economo generale, più quelle della provincia degli studi, per il nesso di questa con le materie economali. Dalla nuova magistratura pervenne al Sant'Ufficio la diffida che, accadendo nomine di nuovi inquisi-

(1) ASM, *Culto*, 2108. Lett. da Vienna, 14 gennaio 1768.

tori o vicari, non si assumessero in ufficio senza avere prima sottoposte le loro patenti al regio Economato per l'*exequatur*. A tale diffida, il Sant'Uffizio fece capire che la Corte Romana avrebbe commesso al nunzio in Vienna gli opportuni reclami sopra la giurisdizione e le prerogative del suo tribunale. In tale stato di cose, in attesa della trattativa diplomatica fra le due corti, non voleva pregiudicare le sue prerogative dalla Giunta Economale. Questa ne scrisse a Vienna (2 gennaio 1768), e Vienna si mise sulle difese. Propose, intanto, la Giunta una formola di *exequatur* che fu approvata; ma i nuovi inquisitori si rifiutarono di accettarla, chiedendo di voler prima consultare la corte di Roma e, frattanto, di potere esercitare l'ufficio. Non vi acconsentì la Giunta. Il governo di Vienna ne approvò l'operato, volendo che si tenesse man forte per l'*exequatur*, secondo la formola proposta; anzi aggiunse che la clausola preservativa dei diritti del principe e dei vescovi, che vi era stata aggiunta, fosse da ritenersi in tutti gli atti che si riferivano alle materie economali e giurisdizionali. Ma, finalmente, uno dei nuovi inquisitori si persuase ad accettare la formola concertata. Allorche, con la real carta de' 9 marzo 1769, si soppressero le carceri dell'inquisizione, come fu ricordato, l'inquisitore di Milano si presentò per concertare un piano di riforma del Sant'Uffizio. Il governo respinse di netto la proposta; dichiarò che la corte non solo non voleva trattative col Sant'Uffizio, ma non tollerava più nemmeno l'esistenza di questo nome. Proprio allora si era proposto che, venendo a mancare di vita gli inquisitori, ai nuovi eletti si negasse il *placet* (16 maggio 1769). Su tale proposta fu da Vienna replicato che si sarebbe esplorata la mente della sovrana (29 maggio).

Di qui comincia la serie degli atti decisivi, cioè l'abolizione dei crocesegnati (7 agosto 1769) col voto favorevole della Giunta per la soppressione dei Quaranta di Milano (20 luglio 1770) e la rinnovazione del mandato di sopprimere tutte quelle Congregazioni (22 agosto 1771). La censura dei libri fu tolta dalle mani degli inquisitori. Contro la misura ricorse invano all'imperatore il Sant'Uffizio di Milano. Pensavasi di lasciare ai vescovi la facoltà di proporre al magistrato degli studi uno dei revisori teologi, sostituendo all'*imprimatur* la formola *vidit*; ma la Giunta non credette ciò possibile e ne espose tutte le difficoltà. Chiese come regolarsi per il caso preveduto della vacanza dell'ufficio di vicario

dell'inquisizione in Milano, se cioè, concedere o no l'*exequatur* al nuovo. Negarlo, rispose Vienna. Nel caso, poi, che il cardinale arcivescovo cercasse di entrare nella censura dei libri, dette le istruzioni per il modo da regolarsi. Proponeva la Giunta che le pensioni assegnate dai vescovi al Sant'Uffizio si rilasciassero alle mense rispettive in compensazione delle tasse delle quali erano gravate. Vienna pensava se non fosse conveniente di passare all'apprensione dei fondi del Sant'Uffizio, dacchè era mente della sovrana di procedere insensibilmente all'abolizione di esso, dando una pensione agli inquisitori, loro vita durante (lettera 12 agosto 1771). Come questi, così tutti gli atti successivi, che erano coordinati alla soppressione del Sant'Uffizio, si maneggiarono dalla Giunta Economale, fautrice principale di tutte le riforme ecclesiastiche di quel tempo.

La tattica del ministro di Maria Teresa era quella di procedere senza rumore, ma « placidamente, per non rendere maggiore mente odiosa la sovrana risoluzione », espressione questa che indica lo stato dell'opinione pubblica. Trattavasi di cominciare da una congregazione di nobili, quale era quella dei quaranta crocesegnati. Li persuase con le buone a chiedere essi medesimi la conversione della loro rendita a beneficio degli orfanotrofi. Roma vide soppressi i crocesegnati, vide abolite le carceri, tolta all'inquisizione l'ispezione della censura dei libri, rifiutato il braccio secolare se prima non notificato il nome del reo, e rifiutato contro bestemmiatori; vide negato il *placet* alle nomine e non permesse le surrogazioni; vide sospeso il decreto di immunità sui beni del Sant'Uffizio e sottoposti gli inquisitori al pagamento delle decime, e più non si illuse: aspettavasi anzi anche di peggio, come il papa si esprime in una lettera del 12 gennaio 1772 al governatore. Il governo, ormai, non aveva più reticenze. Considerava « simili istiti tutti incongrui, in questi tempi, ed abusivi, e che la loro abolizione tendesse a onore e vantaggio della nostra santa Religione, perchè con la medesima si toglie l'idea di sanguinaria, macchia appostale nei tempi infelici, e fatale, perchè ha portato perdita di tanti popoli e nazioni ». Questo linguaggio ufficiale che si ripeteva in tutti gli atti di governo non era fatto per conciliare quella politica che il Kaunitz si studiava di raggiungere, e offendeva la Santa Sede. La quale non poteva condividere questi apprezzamenti, come non poteva, così d'improvviso, lasciar cadere

un istituto sei volte secolare. L'atteggiamento di Roma col conte di Firmian, come non lo fece recedere dal proposito ormai assunto (1), così non addolcì l'animo del Kaunitz. Questi seguì sempre nel suo linguaggio enfatico. Scrivendo al conte di Firmian di avere dimostrato alla regina i gravi disordini che sarebbero provenuti dal mantenere l'istituto della inquisizione, lo chiama sempre « sanguinario istituto » e bisognava abolirlo. « Il sanguinario istituto... del tutto contrario ed incompatibile con i principi della sana politica, e con la ben regolata economia degli stati, « non che opposto alle dolci e benefiche massime della Religione « e della conosciuta pietà della Maestà Sua », non doveva permettersi che più oltre sussistesse (24 agosto 1771). Anche per l'abolizione della tortura così si esprimeva: « Cessato il furore dei « tribunali d'Inquisizione ed il fanatismo della magia e sortilegi, « toita di mano al clero la indipendente spada contro le supposte « eresie, prescritti i termini e le leggi dell'ordine e del merito ai « giuridicenti secolari, premesse le difese e consultati li tribunali « superiori, egli è appena possibile, a' nostri tempi, che venga alla « tortura sottoposto un innocente; e quindi non ha luogo la storia « che ci presenta innumerevoli casi imputabili a tutt'altro che all'essenza e pratica vera della tortura » (2).

Il Cantù dimostrò, a proposito di questo fatto dell'abolizione dell'inquisizione, in una nota sui Feudi, inserita negli *Atti del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere* (1878), « quanto la Lombardia fosse innanzi ad altri paesi nel moderare quella istituzione « e come da ciò sia, forse, derivato se non fu fiera l'azione repubblicana del 1796 ».

Ma procediamo nella nostra storia. Nel 1774 restava vacante l'ufficio d'inquisitore a Pavia, dopo che, dal 1509, vi si erano succeduti in numero di quarantaquattro senza interruzione. Il governo faceva distribuire fra i canonici del capitolo di Milano la pensione che, per ordine di Pio V, gli pagava, e metteva sull'avviso i domenicani di non ricevere, senza suo assenso, verun religioso a

(1) ASM, *Culto*, 2107. Da un foglio volante 22 agosto 1771.

(2) ASM, *Miscell. stor., tortura, pena di morte*, busta 56, fasc. I. Ma non seguì l'abolizione che nel 1783: « L'editto non fu pubblicato per le stampe, per non « rendere più animosi i delinquenti e più ostinati nella reticenza dei loro « peccati misfatti ». Così si legge sulla copertina del fascicolo.

cui fosse stato da chicchessia conferito titolo di inquisitore. « In « questo modo l'effetto della denegazione del *placet* verrà mag- « giormente estesa e si eluderà la finezza di Roma, solita, non « ostante la finezza dei sovrani, a non recedere dalle sue antiche « pratiche. Così, se verrà nominato l'inquisitore, basterà questo « solo titolo per impedire lo stabilimento del suo domicilio a « Pavia » (1). Per tal modo, destinatovi per inquisitore il p. Pietro Martire Rossi da Gubbio, e questi partecipata la sua nomina al governatore, non fu ricevuto, ma, fatto chiamare dal capitano di giustizia, gli fu intimato a voce che non dovesse nemmeno accostarsi a Pavia. A Lodi non risiedeva un inquisitore, ma un semplice suo vicario. La morte di Giovan Francesco Caccia, vicario, avvenuta in quest'anno, tornava a proposito per fare esclamare al Kaunitz che « il mezzo di annientare gli ultimi tentativi di Roma » era di ripetere il metodo tenuto con Pavia. Per un dispaccio reale del 9 marzo 1774 doverono demolirsi tutte le carceri dei regolari di qualunque ordine ed istituto, e perciò ancora quelle degli inquisitori del Sant'Uffizio. Per l'avvenire, non dovevano essere altre carceri per gli ecclesiastici delinquenti, che nei palazzi vescovili. Queste erano sottoposte, due volte all'anno, alla visita del magistrato. « Non è dubbio (si legge) che il tremendo tribunale « dell'inquisizione era lesivo dell'autorità del principe e de' vescovi, « che irregolare era la processura, che se ne faceva mal uso e che « era giustamente odiosissimo al pubblico. In conseguenza, è stata « applauditissima l'abolizione delle carceri e mille benedizioni si « sono date a Sua Maestà per essersi con questa diminuita l'autorità degli ufficiali dell'inquisizione. Si sono però lasciati gli inquisitori, vicarii et altri ufficiali di detto tribunale, nello stato in « cui erano, con apparenza di giurisdizione e con le loro rispettive « rendite ed assegni, benchè maggiori al bisogno loro » (2). A mano a mano che gli inquisitori venivano a mancare, il regio economo prendeva possesso delle rendite e le rilasciava a favore dell'orfanotrofio. A Cremona, morto l'inquisitore e avvenuta la soppressione (3), l'archivio si consegnò sigillato al vescovo. Vi erano

(1) ASM, *Culto*, 2105.

(2) ASM, *Culto*, 2107. Foglio volante 9 marzo 1774.

(3) ASM, Reg. B dei RR. dispacci dal 1773 al 1783. Decreto 14 febbraio 1775, c. 96.

processi criminali, scritture e libri proibiti. Altri libri proponevasi darli alla biblioteca ex-gesuitica. Dei quadri doveva farsi la stima (1).

In Toscana, si sentì il desiderio d'imitare quanto si era già fatto in Lombardia. Il marchese Tommaso Piccolomini scrisse da Firenze al conte di Firmian per chiedergli informazioni. Si voleva anche la eseguire quietamente l'abolizione degli uffici inquisitoriali. Il 14 giugno 1775, il Firmian gli rispose trasmettendogli copia degli atti fin allora succedutisi, e il Piccolomini, il 4 luglio, tornava a scrivere che la regina aveva ordinato la sospensione, intanto, dei detti uffici, per venire, a poco a poco, nei casi di morte dei singoli inquisitori, all'abolizione, perchè farla avvenire tutta ad una volta, avrebbe portato delle conseguenze (2).

IX.

Mentre si compiva l'opera preliminare per abbattere la macchina secolare del Sant'Uffizio, il nunzio in Vienna, monsignor Visconti, presa occasione dalla notizia del nuovo inquisitore di Pavia messo alla porta, si rivolgeva al governo con una sua ampia ed elaborata memoria indirizzata alla Corte. Lamentava il danno che veniva alla conservazione della fede dalla minacciata rovina dell'inquisizione nello stato di Milano. Scagionava quest'istituto dalle calunnie che diceva lavoro di eretici e di persone atee, le quali non avevano mai conosciuto l'indole e lo spirito di questo tribunale, come ogni altro, costituito di proprie leggi e di proprie consuetudini. Diceva che, in quel tribunale, non si trascuravano le forme necessarie per venire ad un maturo e retto giudizio, ma anche vi si dovevano usare molte altre più provvide e più proficue, le quali più assicurassero la sentenza del giudice e più mite rendessero la pena del reo. Proseguiva il nunzio la sua apologia, dicendo così:

Da laici magistrati si cerca la vendetta pubblica del delitto et il castigo del delinquente; ogni indizio è presso loro indizio bastante per porre tra' ferri un infelice, ed il fisco adopra tutte le sue forze, mette in uso tutti i suoi privilegi per aggravarlo e per accumulare le prove

(1) ASM, *Culto*, 2105.

(2) ASM, *Culto*, 2105.

del suo reato. Nel Sant'Uffizio all'opposto si cerca più l'emenda che il castigo de' rei; si nascondono con rigoroso segreto le colpe e si risparmia la fama dei colpevoli: niuno si carcera se le accuse non sono provate e se il processo non è formato: fa il fisco le sue parti contro del reo, ma a differenza degli altri tribunali riceve ancora ed incarta le prove che scemano il delitto e scusano il delinquente: si ricevono testimoni, qualunque essi siano; ma si sottopongono ad un rigoroso esame e col giuramento più sagrosanto si obbligano a dire la verità: le loro deposizioni non si ammettono se non a misura della loro qualità, del numero, della concorde testimonianza e di tutti quegli altri caratteristici che alla sola verità, se non alla menzogna, sono proprii: si celano al reo li nomi de' testimoni, perchè de' delitti occulti, occulti debbono essere ancora i delatori, ma gli si manifestano i loro detti e gli si legge il contenuto delle loro testimonianze. I difensori poi e gli avvocati, ai quali è comunicato tutto il processo, parlano col reo, lo interrogano e cercano di risapere da lui tutte le circostanze che possono diminuire la sua colpa e se ne valgono a sua difesa. Che più? Il tribunale dell'Inquisizione assolve impunemente chiunque, contrito, si accusa spontaneamente del suo delitto, ne accetta ancora, per alleggerire la pena, la ingenna confessione fatta alla prima interrogazione del giudice, e quando pur, finalmente, gli si strappa dalle mani, il castigo è sempre mite e discreto, sempre diretto da uno spirito di dolcezza che brama l'emenda, non la perdita del peccatore, e non ne vuole la morte, nè l'effusione del sangue; se talvolta deve consegnarlo al braccio secolare, si fa la Chiesa stessa interceditrice per lui e ne implora dal giudice secolare la vita. E qual altra legislazione criminale è di questa più mite e più circospetta?

Tutta la memoria del nunzio è una risposta in forma alquanto oratoria alle accuse mosse all'inquisizione, stata dipinta con tinte tette ed esagerate, e ribatte gli argomenti degli uomini politici che stimavano poco la conservazione della fede nelle popolazioni per tenerle in soggezione e che temevano gli abusi di cui in qualche nazione non mancavano esempi. A questo il nunzio osservava:

Chi è che non sappia che le più provvide leggi ancora e la più retta costituzione di governo, posta nelle mani degli uomini, può degenerare in abuso e dalla loro malizia o trascuraggine essere guasta e corrotta? Non per questo se ne cambia la forma e se ne varia il regolamento e molto meno si distrugge e si abolisce. Così, se il tribunale dell'Inquisizione per l'indole delle nazioni e per la corruzione dei tempi è stato in alcun luogo troppo severo, oppure se ne hanno abusato le persone a cui era confidato ed hanno passato i confini che dalle leggi erano loro prescritti, non seguirà da questo che debba condannarsene l'istituzione e lo stabilimento. Si tolgano gli abusi e si riguardi l'Inquisizione nel suo vero ed originario sembiante mascherato dalle imposture

de' suoi detrattori, si penetri nel fondo e nell'intenzione della Chiesa che l'ha istituito, e si veda che ella, qual buona madre piena di tenerezza e sollecitudine per la salute eterna de' suoi figliuoli, ha posto questo freno per arrestare l'empietà di coloro che ardiscono con sacrilega apostasia profanare l'altare, corrompere la religione ed insultare la divinità. Nello stato di Milano non si possono contare gli eccessivi rigori degli altri paesi o l'abuso dell'autorità confidata agli Inquisitori. E se vi fosse pericolo che un qualche disordine vi scorresse, non lascerebbe d'avvedersene la vigilanza dei regi Ministri e vi darebbe pronto provvedimento l'autorità della Sede apostolica (1).

Il principe di Kaunitz non seppe nascondere un certo dispetto per questa nota del cardinale Visconti. L'attribuì a qualche frate domenicano, esclamando che bisognava una buona volta dovesse il papa farla finita, vedendo che la Corte non si comportava diversamente da quello che faceva il governo di Milano. Per tutta risposta, mandò ordine che tosto la Giunta Economale ponesse mano al piano di consistenza dei domenicani, « troppo numerosi ed inutili nella Lombardia », e, nello stesso tempo, che si facesse un esatto bilancio di quanto possedeva ciascun ufficio dell'inquisizione. Rispose al cardinale il cancelliere di corte agli 11 luglio nei seguenti termini:

Con un Viglietto Ministeriale 22 del mese scorso l'Em.^{mo} Sig.^r Cardinale Nunzio ha accompagnato al Cancelliere di Corte e Stato una Memoria, l'oggetto della quale è la necessità e il vantaggio di conservare nella Lombardia Austriaca il Tribunale dell'Inquisizione, che in detto scritto si vuol considerato come il più efficace sostegno della Religione Cattolica.

Le provvidenze della Chiesa e della stessa Santa Sede di Roma ne' suoi regolamenti si sono sempre adattate alle circostanze, ed esigenze de' tempi; quindi l'Imp.^{le} Regia Corte non si aspettava a vedere al giorno d'oggi commendato qual mezzo conveniente ai bisogni spirituali de' popoli, ciò che era sempre necessario ne' tempi caliginosi, in cui da un canto l'ignoranza, e la negligenza della maggior parte dei Vescovi indusse e forse obbligò il Papa a provvedere in via immediata, e far supplire al difetto per mezzo d'inquisitori; e dall'altra parte il solo spirito del tempo potette all'ora giustificare tale alterazione dell'Ecclesiastica Disciplina, con cui la primaria delle Cure Pastorali, ch'è la conservazione del Dogma, fu confidata a' Religiosi esteri, ed indipendenti dal Vescovo, e le procedure di essi, come giudici, animate dallo spirito sanguinoso de' più severi giudizi criminali, succedettero ai

(1) ASM, *Culto*, 2106. Nota 22 giugno 1774.

mezzi della persuasione e del buon esempio, unicamente raccomandati ne' più felici secoli della Chiesa per richiamare alla verità e al dovere chi avesse traviato.

È cessata già da molto tempo la vera o supposta necessità di tali straordinari provvedimenti: e la Santa Sede ha la consolazione di vedere e approvare lo zelo illuminato, discreto e vigilante de' Vescovi, specialmente nella Lombardia Austriaca, i quali, assistiti da un Clero attivo e ben istruito, esercitano il diritto originario e principale del Sacro Ministero Pastorale, cioè di custodire la purità del Cattolico Dogma, di distruggere l'errore e di rimuovere gli scandali: nel che saranno sempre secondati con tutto l'impegno e anche, occorrendo, col braccio forte del Governo Civile, a norma delle religiose intenzioni e serie iussioni dell'Augusta Sovrana.

Informata pienamente di tutto, ha creduto S. M., che non conveniva più tollerare ne' suoi stati un Tribunale estero e indipendente, divenuto inutile, mercè la felice condizione dei tempi; e benchè, essendo egli in oggi ridotto ad un mero titolo di convenienza per alcuni individui dell'Ordine de' Predicatori, si siano fin'ora lasciati gli attuali Inquisitori e loro Vicarij nel tranquillo godimento delle rendite annesse a tale titolo, non potrà però essere più permessa la nomina d'un successore e molto meno la sua attività.

Non dubita il Cancelliere di Corte e Stato, che lo stesso sig.^r Cardinale Nunzio Pontificio, pieno di lumi, non debba essere persuaso della riferita determinazione di S. M., e si lusinga, che, dopo che S. Em.^{za} ne avrà fatto conoscere a Roma i motivi e fondamenti con quella rettitudine che caratterizza il di Lei Ministero, vi avranno un buon incontro sotto un Pontificato ch'è l'esempio di moderazione e di prudenza (1).

X.

La nota del nunzio non solo non portò impedimento al piano preparato e disposto con una grande sagacia dal Kaunitz, ma si direbbe che fosse causa a riscaldare i ferri. Ormai, la voce del papa, su tal proposito, non arrivava più al cuore dei sovrani, come lasciava indifferenti i governi e fredde le popolazioni. Il protestantesimo aveva insegnato che ognuno poteva farsi il regolatore della propria fede, e uno de' suoi frutti era adesso il filosofismo, del quale erano imbevute tutte le corti, e tutte le cancellerie, quella del Kaunitz satura specialmente. Fra i fondi assegnati all'ufficio dell'inquisizione in Cremona era una pensione annua corrisposta

(1) ASM, *Culto*, 2116.

dai barnabiti. Un decreto di Maria Teresa sostituì il 9 marzo 1775 alla inquisizione il pubblico orfanotrofio e ordinò di sequestrare tutte le sostanze degli altri uffizi, caricandoli dei pesi inerenti fino alla morte degli attuali inquisitori o loro vicari.

L'importante decreto di Maria Teresa pubblicato il 9 marzo 1775 così diceva:

Non essendo in nessuna maniera comportabile con i diritti originari e inalterabili del principato e col buon ordine della polizia l'esercizio di giurisdizione dentro lo Stato coll'opera di giudici indipendenti dalla polizia de' supremi magistrati civili e degli stessi vescovi diocesani introdotto ne' secoli caliginosi e troppo tollerato nella nostra Lombardia, non vi può più oltre continuare l'attività de' così detti Inquisitori del Sant' Uffizio, divenuta altresì inutile, mercè la vigilanza tanto de' Vescovi, che del Governo per il mantenimento della Religione e cristiani costumi. Quindi, sino da che con nostro Reale dispaccio 22 agosto 1771 fu in cotesto stato soppresso l'Istituto de' Crocesegnati, resto de' tempi d'ignoranza e parto di un zelo malinteso e sanguinario, con assegnare le rendite agli Orfanotrofi della Città, dove avesse esistito, abbiamo incaricato questo Nostro Cancelliere di Corte e Stato di dover provvedere che da codesto Nostro Governo generale, in morte degli attuali Inquisitori e loro Vicari, non se ne permettesse più la surrogazione, ma che le vacanti rendite si destinassero anch'esse agli Orfanotrofi, per dotare meglio le fondazioni destinate all'educazione cristiana e civile degli orfanelli destituiti d'altro soccorso.

Così gli uffici dell'inquisizione venivano a cessare di fatto, ma non tutti d'un colpo. Poteva menare « gran rumore a Roma la distruzione dei suddetti uffici d'inquisizione (diceva il Kaunitz) in una volta. Se questa si fosse potuta eseguire copertamente ed all'occasione del piano di consistenza dei domenicani, come si era insinuato nel reale dispaccio 9 marzo p. p., forse non avrebbe fatta l'impressione che sicuramente farà eseguendosi isolatamente ». Perciò il Kaunitz fece adottare alla sovrana « l'idea di lasciare gli uffici esistere ancora, fino alla sopravvivenza dei singoli inquisitori, e fu sospesa l'esecuzione del reale dispaccio ». Intanto, perchè ogni giorno avvicinasse sempre più alla desiderata fine, si venne alla revoca di tutti i privilegi goduti per le immunità.

Con questa tattica, si arrivò al 1779, anno in cui, per essere venuto a morte l'inquisitore a Milano, il Sant' Uffizio vi fu soppresso effettivamente e consegnate le sostanze all'orfanotrofio. I registri delle ultime denunce e degli ultimi processi, dal 1764 in

avanti, passarono al consultore Pecci e a mons. Daverio, regio economo generale, a richiesta di mons. Sessa e di mons. Gambarana, delegati arcivescovili. Ciò fu fatto, dice il cardinale arcivescovo, « con buona armonia e reciproca soddisfazione ».

Maria Teresa si chiamava soddisfatta di quanto già erasi operato in ordine all'ufficio dell'inquisizione di Pavia e di Lodi, dopo la morte seguita dell'inquisitore nell'una e del vicario nell'altra e delle diverse disposizioni date dopo la morte dell'inquisitore di Cremona. Ma non volendo trattare i barnabiti diversamente da come aveva trattato il capitolo della metropolitana di Milano in simil caso, li assolse dal pagamento della terza parte di detta prestazione annua, purchè ne erogassero il valore corrispondente a pubblico vantaggio. Per assicurare agli orfanotrofi le sostanze, tuttora godute dagli altri uffici non ancora soppressi, della inquisizione, ordinò di apprenderne i beni. Volle sollecitamente avanzato il piano di consistenza e la riduzione dei domenicani. Durante la combinazione di quel piano, dovevano essere passate in amministrazione e in perpetuo possesso degli orfanotrofi le sostanze iscritte al cessato istituto degli inquisitori (1).

XI.

A Maria Teresa, che aveva data la spinta per la caduta dell'inquisizione, che aveva messo i bastoni fra i piedi all'arcivescovo di Milano, quando doveva pubblicare la bolla *In coena Domini* e che aveva soppresso la compagnia di Gesù, seguì l'opera di Giuseppe II, il principale ispiratore, col Kaunitz, nelle riforme religiose e sociali della arditissima sovrana. L'opera di Giuseppe II era giudicata da lui stesso « un monumento » per la posterità, specialmente (disse) per il freno imposto all'esorbitare del clero, e per la restrizione data all'autorità papale. Lo stato si affermò allora sovrano sulla chiesa, e dispose de' beni confiscati per creare il Fondo di religione « a beneficio dei suoi popoli » (come disse l'imperatore) e dispose delle prebende. Quando provvide alla nomina dell'arcivescovo di Milano all'insaputa del papa, e questi se ne rammaricò in un breve, egli il breve semplicemente respinse. La sua legge 17 ottobre 1781

(1) ASM, Reg. B dei RR. dispacci, ecc. cit., c. 131.

inaugurava il principio di tolleranza di tutte le religioni. Gli acattolici potevano esercitare in privato la loro religione senza suono di campane; avere oratori senza viste esteriori di chiese; ottenere autorità, diritti, onori e impieghi civili, non costretti ad altra formula di giuramento, se non a quella che fosse conforme ai principi della loro religione.

I casi più curiosi che si dettero nell'applicazione di questo principio di tolleranza toccano da vicino lo studioso. Un protestante, certo Blondel, trasferitosi da Bergamo a Casirate con la moglie ginevrina, avutone un figlio, richiese al parroco cattolico, in mancanza di ministri protestanti, il battesimo per quel bambino, ma, naturalmente, nella forma protestante, e gli fu negato. Il fanciullo morì: morì anche la madre; e non si poterono seppellire in chiesa. Il Blondel, quando volle rimaritarsi, si trovò impedito da tutti questi ostacoli. Allora si tollerò il battesimo e si lasciò andare il permesso della tumulazione in una parte separata del cimitero pubblico, a richiesta dell'arcivescovo di Milano, dovunque non esistessero ministri protestanti (1785).

Gli acattolici, dove potevano, cercavano di prendere il sopravvento, ed ecclesiastici di Chiavenna implorarono la protezione del governo contro gli acattolici ivi stabiliti, lamentandosi di essere oppressi e conculcati, sebbene fossero in maggioranza (1).

Lo stato sovrano avoca a sé le licenze ecclesiastiche per leggere i libri proibiti, e ne esclude le opere politiche, a cominciare dal Machiavelli, e tutti i libri osceni, fra cui la *Pulcella d'Orléans*, pochi di storia critica, filosofica e religiosa, come la *Histoire critique de J. Christ ou analyse raisonnée des Évangiles*. Lo stato diventa la chiesa; e allo stato crede di doversi rivolgere un Carlo Maestranza, mantovano, che aveva bisogno di trovare chi ne levasse al sacro fonte il figliuolino, per non averne trovato alcuno! (2). La tolleranza adottata dal governo di Milano non era ancora tale da soddisfare i desideri di quelli fra i protestanti che volevano prendere domicilio per l'antico capitolato a loro non consentito. Il baro ne Salis, uno di questi, chiedeva da Napoli al ministro plenipotenziario di stabilirsi a Chiavenna con la propria famiglia; ma il ministro rispose che, sebbene

(1) ASM, *Culto*, 2158.

(2) ASM, *Culto*, 2222.

negli stati austriaci esistesse la tolleranza, non poteva prevedere ciò che ne pensasse il sovrano rispetto a paesi non direttamente dipendenti da lui, ed essere altrettanto difficile che gli venisse accordato (1788) (1). Divennero soggette alla polizia le contravvenzioni ai precetti della chiesa. Una contravvenzione al sindaco di una comunità per uso di carne suina in una osteria, in venerdì di quaresima, tenne occupata, nel 1789, tanta gente, da parere un « casus belli »; poichè si trova che la commissione ecclesiastica e degli studi rimise al dipartimento VI la consulta della polizia di Como relativa alla contravvenzione al sindaco di Ponna: poi la regia Intendenza provinciale politica ingiunse al pretore feudale di Osteno di verificare l'esposto e trasmetterne le resultanze: quindi, i deputati dell'estimo e il parroco di Ponna ricorsero in favore del sindaco, implorando, per il quieto vivere e buon ordine di un intero comune, che il sindaco non fosse arrestato. Ma il ricorso e il processo furono subordinati al regio imperiale Consiglio di governo per gli ordini alla regia intendenza provinciale politica! La stessa lunga e complicata procedura, per consimile contravvenzione denunziata al pretore di Lodi. Tanto non avrebbe fatto la stessa santa inquisizione!

Un ricorso del 1791 all'arciduca è abbastanza curioso. Un tale che aveva mancato di presentare il biglietto pasquale, fu interdetto pubblicamente dal suo parroco a voce e in iscritto. Adontatosene, domandò il risarcimento pubblico dell'ingiuria, proporzionatamente alla gravità e alla intenzione di essa.

Il governo d'allora così intendeva la sovranità dello stato rapporto alla chiesa; e cioè, sostituire all'inquisizione romana una inquisizione di stato. Difatti, in un avviso di Roma, dove si trova l'eco di notizie da Milano, molto importante è questa del 7 luglio 1782. « Ci avvisano da Milano (si scrive) che dopo esser morto colà il « giovane conte Barbò, grande incredulo fino all'ultimo respiro, il « governo s'era dato premura di sequestrare le di lui carte, dalle « quali erasi rilevato un carteggio con clubisti di Parigi e si erano « scoperti vari complici in Milano stessa, alcuni dei quali erano « stati carcerati, altri severamente ammoniti: in seguito di ciò, si « era presa la determinazione di provvedere a tale sconcerto, e di « evitarne di simili in avvenire, per mezzo della ripristinazione di

(1) ASM, *Culto*, 2158.

« un tribunale di Sant'Uffizio, di nuovo conio, però, misto di ministri laici e dipendente dalla direzione del governo » (1). Un anno avanti a questa notizia, Giuseppe II aveva detto: « Invece del frate, darò al mio popolo il prete ». Federico II rideva di questo « re sagrestano » che sopprimeva gli ordini religiosi e poi faceva l'inquisizione per conto suo; ma egli era arrivato tanto innanzi nelle laiche riforme, che finì per intendersela col papa sulla tolleranza cristiana in materia di religione, sulla censura dei libri, sulla ispezione dei seminari vescovili e collegi clericali, sulla proibizione di disputare pro e contro il contenuto nella bolla *Unigenitus*, sul diritto del regio *placet*, dell'*exequatur* e della regia ispezione sulle bolle pontificie, sul giuramento dei vescovi al sovrano e finalmente sulle soppressioni dei conventi e monasteri (dispaccio reale 30 maggio 1782).

XII.

Quanto all'inquisizione, la repubblica Cisalpina venne ad assestarle il colpo di grazia. Il Lattuada, commissario di polizia, fece arrestare l'inquisitore di Crema e sequestrargli le carte. Fra queste si trovava uno scritto che aveva l'aria di essere sedizioso. Indirizzato al popolo, vi si invitavano tutti gli italiani al massacro generale dei soldati francesi. In nome della repubblica, il 30 termidoro dell'anno V repubblicano, (1797, 17 agosto) il Lattuada, in prevenzione della soppressione del sacro tribunale, che doveva farsi quel giorno, per ordine del Direttorio esecutivo, dal commissario Oliva, mise al sicuro, incaricato dal ministro di polizia generale, tutte le carte dell'archivio del convento di S. Pietro Martire, nella casa contigua del Sant'Uffizio. L'inquisitore, padre Pietro Placido Novelli, disse di averle abbruciate; ma esistevano ancora le carte vecchie fino dalla fondazione, cioè del secolo innanzi. Indicò un armadio, dimostrando volerne consegnare le carte. Disse che alcune erano di sua proprietà. L'armadio venne chiuso e sigillato col sigillo dell'inquisitore e del Lattuada. In seguito, recatisi i segretari al Sant'Uffizio, si posero a fare la separazione delle carte. Quasi

(1) L'importante « Avviso » è riportato dal CANTÙ, *La chiesa delle Grazie* cit., p. 60: ma il documento non mi venne fatto di rinvenire fra gli « Avvisi di Roma ».

nulla dell'inquisizione, salvo due libri, che furono trasportati, insieme agli altri, come istruzioni, quali erano, concernenti l'inquisizione. Ma, trovati due altri libri, che l'inquisitore tentava occultare, un discorso all'Italia contro i francesi, un sonetto che fu giudicato incendiario, iscrizioni lapidarie, furono questi altrettanti motivi per arrestarlo. Quando si venne al processo, il Novelli, vecchio di settantadue anni, disse nel suo interrogatorio, di non aver fatto mai un processo, in dieci anni e mezzo che tenne il Sant'Uffizio; non fece altro che assolvere penitenti volontari. Se bruciò alcune carte, le bruciò, perchè relative a scandali donneschi, per non pubblicare nomi di denunziati e di colpevoli. Il conte Agostino Benvenuti gli consegnò una stampa intitolata: *Patientia laesa furor fit!* La lesse e se la copiò. Trovandosi a Venezia, nel 1793, ebbe alle mani un sonetto e lo trascrisse. Foglietti di notizie di Roma non contenevano che freddure. La stampa cominciava così: *All'Italia*, e finiva: *senza patria e senza nome*. Il povero vecchio, che era stato arrestato per sospetto di cospirazione contro la repubblica, a favore della restaurazione del governo oligarchico di Venezia, il 10 fruttidoro (27 agosto) fu rimesso in libertà, rilasciata prima obbligazione di mai più accogliere scritti incendiari e sediziosi, o allarmanti o contrari alla repubblica francese e Cisalpina e di non più esercitare l'ufficio della inquisizione (1).

A titolo di curiosità, dò qui il sonetto incriminato:

Aneme buzerone de Francesi!
Dopo aver tanto tempo maltrattà
Un re pien de clemenza e bontà,
Dal qual se' stai beneficai, difesi,
Dopo averne tegnù tanto sospesi
Sulla so' sorte, avendo alfin violà
Ogni legge, ogni onor, l'avè mazzà...
Aneme buzerone de Francesi!
Quel sangue, del qual se' fumanti ancora,
Sangue del vostro re, sangue innocente,
Vendetta, sì, dal ciel, vendetta implora.
E zà Prussi, Spagnoli, Austriaci, Inglesi,
Tutti s'aunio sol per ridurve al gnente.
Aneme buzerone de Francesi!

Si passarono maggiormente i limiti del ridicolo per causa di un battesimo. Un Gilardoni di Pavia, arrotino bizzarro, fece regi-

(1) ASM, *Culto*, 2104.

strare allo stato civile la nascita di un figlio con questi nomi: *Francesco secondo spero clemenza*. « Da un nome sì inusitato del « pari che strano noi prendiamo motivo, Cittadino Ministro, di « rendervene avvertito, per sentire le vostre determinazioni in proposito, e per questo e per qualunque altro caso in avvenire ». Dopo un tale rapporto della polizia amministrativa, ci voleva un processo formale contro il Gilardoni e contro il parroco. Chiamato il parroco, chiamati i testimoni al battesimo e la levatrice, si trovò che quel burlone del Gilardoni aveva dato a suo figlio i nomi di *Francesco, Secondo, Desiderio, Clemente*. Ma che non dava sospetto. L'affollarsi del popolo nel palazzo arcivescovile per ricevere la somministrazione della cresima, allarmò il governo tanto, che invitò il cittadino arcivescovo a fare sgombrare il palazzo.

Se il Lattuada non vedeva altro che cospirazioni o aspirazioni oligarchiche, poteva sbizzarrirsi a suo modo, ma nessuna minaccia di sedizione poteva venirgli da parroci che facevano quel che dovevano. In omaggio alla libertà delle coscienze, sopprimeva i biglietti per la comunione pasquale e se li faceva addurre per avere in mano il corpo del delitto. La polizia amministrativa presso la municipalità di Treviglio rappresentò al ministro di polizia che i biglietti obbligavano i liberi cittadini « a questo atto di santimonia, « colla resa forzata del biglietto stesso, per non comparire eterodossi ». Il ministro proibì ai parroci la distribuzione dei biglietti, « affinché i cittadini abbandonati alla loro coscienza, facciano quel che credono più a proposito, indotti da spontaneo e interno movimento e non da esterno impulso ». A Suzzara s'istituì processo verbale contro il parroco recidivo, accusato di « avere anche « sportulato qualche paio d'uova ». Gli si voleva applicare l'articolo 355 del regolamento della polizia. A Brescia il commissario di polizia veniva eccitato a sequestrare i biglietti pasquali, e scriveva a Milano: « I disordini che nascevano nelle famiglie e l'occhio « sinistro con cui si guardavano quelli che non erano muniti di « simili biglietti erano tali, che non potevano tollerarsi senza « mentare l'abuso che accorda al culto cattolico la primizia. Essi « furono dunque proibiti e con universale soddisfazione ». Voleva andare più avanti: proibire le processioni, ma non si attentava per timore di esorbitare. « I patrioti (scriveva) veggono qui di mal occhio tutte le funzioni ecclesiastiche che si fanno fuori delle chiese. « Avrei voluto poterle impedire, perchè è ben desiderabile che non

« si veggano più degli avanzi della papale impostura, ma non mi « sono creduto autorizzato a farlo, giacchè la costituzione non mi « lascia che il luogo ad una interpretazione sull'argomento, e il « capitolo 13, titolo 2 della legge normale di polizia, decide in favore delle funzioni suddette ». Ma il ministro, meno timido, rispose vietando tutte le processioni sotto il pretesto di ordine pubblico. Un rapporto dell'ispettore di Brescia al ministro di polizia generale diceva del vescovo Nani che si era trattenuto qualche tempo a Milano: durante la sua assenza, i parroci si mostravano apparentemente ubbidienti alle nuove leggi; ma dopo il ritorno del vescovo, cominciava qualcuno a mandare biglietti pasquali. « Temo che il vescovo (diceva) con ordini segreti me li « sovvertisca ». La elezione dei parroci era stata tolta ai vescovi e affidata al popolo. I vescovi si rifiutarono a riconoscere i parroci così eletti. A Cremona, a proposito della distribuzione dei biglietti pasquali, il governo fece capire che non si dovessero « permettere abusi di simil fatta che strappano una parte di autorità « dalle mani delle autotorità costituite ». A Mantova si manda in giro una parodia del biglietto (1). Il vescovo protestò. Il commissario si adoperava coi « patrioti » di non farne ostentazione, « perchè più serve all'oblio ed alla estirpazione dei pregiudizi un « prudente silenzio ed una saggia noncuranza, che una guerra diretta ». Il ministro poi ammoniva: « Nè troppo secondare il fanatismo, nè troppo porlo in ridicolo; perchè il contrasto delle « opinioni in materia di superstizione poteva rendere serio l'affare « in questione ».

Ma la tattica si adattava secondo i casi. Quando si propose l'abolizione dei diritti di stola bianca e nera, non si tennero mezze parole: definirono quei diritti « una specie di gabella vergognosa, « ingiusta, scandalosa... in mezzo a tanti lumi della filosofia! Pare

(1) Il biglietto parodiato era così:

« LIBERTÀ

UGUAGLIANZA

« Pasqua Repubblicana.

« Morte ai Sciovani.

Sal. I.

« Dal tempio democratico

« Germinate anno V repubblicano

« VIGRELLI, parroco ».

« impossibile (si esclamava) che l'uomo si trovi ancora costretto a dover pagare un prete quando nasce, quando sposa, quando muore... per l'avidità e l'ingordigia di un prete... despota aborrito, esecrato...! ». Così, invece di sopprimere la tassa del sale che fruttava ai patriotti, si dette al popolo, con l'abolizione dell'assistenza religiosa decretata dal Gran Consiglio, un « pronto, subito e immediato vantaggio, sollevandolo da una parte di quei pesi moltiplicati e sempre esistenti, sotto i quali geme e languisce da tanto tempo » (1).

Il governo voleva abbattere d'un sol colpo tutti i pregiudizi volgari e metteva il becco dappertutto. È curioso, come un fatto che segna la fine delle superstizioni popolari, quello che avvenne, nel luogo di Brenta, di una ragazza ventiduenne, epilettrica, isterica, soggetta a brusche contrazioni delle membra e ad effetti ventriloqui. Andò in voce di ossessa; e il suo parroco, insieme ad un altro parroco vicino, prese ad esorcizzarla. Il cittadino Porro, ministro di polizia, avvisato della cosa, ne fece ricorso al cittadino arcivescovo di Milano. I luoghi non erano della sua giurisdizione, e quindi il ricorso passò al vescovo di Como. Questi non mancò di redarguire i due parroci per l'abuso commesso, non avendo essi le facoltà di esorcizzare che non si rilasciavano se non previo consenso del proprio ordinario, come le leggi ecclesiastiche sancivano. In questo incidente il governo volle andare fino in fondo. Uno dei suoi « più energici patriotti » si dette la pena di stampare una scrittura « per abbattere perfino dalla radice l'esistenza dei « decantati spiriti ». In un foglio di gran formato, a guisa di manifesto, si leggeva l'intestazione a grandi maiuscole: LIBERTÀ - DISINGANNO - EGUALIANZA. Il titolo era: *Cos'è il Demonio, ossia l'esorcismo*. Dava delle lezioni ai preti, e li esortava ad essere « più umani che divini, più ragionevoli che sofisti, più filosofi che « teologi » (2).

Il parroco di Brenta non la poté mandar giù: a confutare lo scritto mandò attorno una memoria con alcune sue riflessioni sulla

(1) ASM, *Culto*, 2223.

(2) Il foglio porta in calce le iniziali dell'autore C. B. Senza dubbio egli è Cesare Bernaga, di cui è parola, come d'« uomo illuminato e vero filosofo », in un rapporto del pretore di Gavirate del 13 pratile anno V, dove è nominato quale autore di « dotta e convincente produzione » in materia.

esistenza del demonio provata con testi evangelici. Questo irritò il pretore di Gavirate e lo indusse a denunciare il parroco al ministro di polizia e a procurare, a spese del pubblico, la guarigione della giovane che diceva « tormentata piuttosto dalle sacerdotali « vessazioni; ciò che (aggiungeva) sarebbe il colmo del nostro « trionfo e la distruzione totale dell'impostura e del falso pretismo ». Il pretore che non credeva affatto all'esistenza degli spiriti, dava fede invece agli incantesimi del parroco. Volle sottoposta la ragazza a rigorosi e formali esami « per far la causa del popolo ». Il ministro di polizia plaudì a due mani e invitò il pretore a farla visitare da tre medici, i più rinomati delle vicinanze di Brenta, secondo i cui risuitati avrebbe proceduto. I medici visitarono, conferirono, sentenziarono. La Cassina (così si chiamava) era in stato di perfetta salute sia fisica come morale; riservato il dubbio delle toniche contrazioni delle membra, di cui non sapevano dare alcun giudizio: ma stimavano che la sua avversione alla vita attiva e la propensione alla neghittosa l'avesse fatta appigliare al sicuro partito « di amalgamarsi col diavolo », qualora non fosse anco stata eccitata ed ammaestrata da taluni « per sordido interesse ecclesiastico ». I bravi medici non si compromettevano troppo: credevano al diavolo e sospettavano anche di un inganno dei preti. Proposero un metodo di cura molto spiccio: allorché il diavolo per bocca sua parli o la ecciti a modi sconci, si punisca in essa il diavolo con una buona dose di bastonate; con la dieta la si costringa alla vita attiva; si allontani da lei « irreparabilmente » chi possa avere interesse a discacciare diavoli..., con altri mezzi che col bastone, ben si capisce. Il sindaco della comunità e alcuni cittadini, rivestiti della qualifica di deputati dell'Estimo, attestarono che il pretore si presentò con tre medici da lui scelti davanti all'ossessa, invitando il parroco ad esorcizzarla. Frattanto un medico, postosi dietro a lei, l'andava punzecchiando con un acuto spillone, e lì a versare acqua, acqua sulla paziente. Questa, presa dalle convulsioni, fu giudicata da altro medico per pazza, e quindi era tutta una impostura del parroco. « Cosiffatto contegno da tutti rilevato « fu unanimemente creduto non già un mezzo di osservare la verità, ma bensì una trama ad arte ordita contro il parroco medesimo ». Al contrario del sindaco e dei deputati, il pretore nel suo rapporto alludeva soltanto genericamente alla diagnosi medica e rilevava la necessità degli effetti degli esorcisti, concludendo

per chiedere la sospensione del parroco dall'esercizio del culto. L'ufficio fiscale riferì il caso alla Commissione centrale di polizia contro il parroco, ma opinò che, nel momento non conveniva « im-
« pagnare di fronte, in tal maniera, la superiorità politica »: fu di parere che il mezzo più ovvio ed efficace « per ricondurre dolce-
« mente in un col parroco il popolo di Brenta dalla sua traviata
« opinione », fosse quello di rivolgersi all'arcivescovo. Il buon prete si sottomise, promettendo d'allora in poi di non impicciarsi più col diavolo.

L'anno appresso, un processetto verbale si formava a Brescia per ordine dell'ispettore di polizia presso il dipartimento del Mella, dal giudice di pace di Orzinuovi, contro il cappellano del santuario della Madonna di Caravaggio. Egli aveva pubblicamente esorcizzati due che si supponevano invasati da spiriti. Pubblici testimoni deponevano in favore del sacerdote; buono, moderato, non contrario al governo. Ma bastava sapere che il dì della festa titolare egli aveva esorcizzato una o due fanciulle. Poi c'era anche di più: aveva perfino questuato nell'interno della chiesa! Tutto ciò, secondo l'ispettore, era contrario « allo sviluppo del genio che
« forma i veri repubblicani ». Perciò, domandava al ministro di polizia generale se dovesse persuadere questo prete « a non fab-
« bricare altri diavoli... », anche perchè, a momenti, aspettava « un
« altro processetto fatto formare contro un simile energumeno ». La risposta dall'alto fu, che si dovesse invitare il prete, amichevolmente riprendendolo, e dicendogli: « Vuole il governo che i mini-
« stri del culto non abusino più della semplicità del popolo e con-
« tinuino a fanatizzarlo con tali sciocche imposture, e se è un buon
« cittadino, procuri altresì d'essere per l'avvenire un men cattivo
« prete ».

Un'altra volta che il governo ebbe a perdersi in casi di esorcismo, fu nel 1828. Si sparse la voce per Milano di una giovane di porta Ticinese invasata dal diavolo. Per questo era fatta segno all'attenzione del pubblico ed alle cure particolari di alcuni sacerdoti. Il delegato di polizia del quarto circondario mandò sul luogo un ufficiale per vedere di che si trattasse: ma l'ufficiale fu respinto dal padre della giovane, il quale allegò di avere ordini positivi di non palesare ad alcuno gli affari di sua famiglia. Fu d'uopo che ei ritornasse accompagnato da altro ufficiale di polizia e da un gendarme. Questi, non senza opposizione, poterono entrare nella

stanza della pretesa ossessa. Trovarono la giovane distesa sopra un lettuccio, circondata da tre donne e da cinque sacerdoti, fra i quali il parroco in cotta e stola che stava esorcizzando con parole e con atti. La paziente rispondeva dando in smanie e maledizioni, e tentando divincolarsi dalle donne che la trattenevano. La dicevano ossessionata da non meno di sette diavoli; tre erano stati scacciati con la prima esorcizzazione, gli altri se ne sarebbero andati ripetendosi la cerimonia. Il popolino andava spacciando i nomi dei diavoli; un Lupetto, contro la fede, che miagolava come il gatto; la Faina, contro la carità, che abbaiva come il cane; Zavaul, contro la speranza, che ragliava come l'asino; Rindo, contro l'umiltà, che muggiva come il bue; Renve, la superbia, che faceva il verso dell'oca; Clust, contro i preti, che faceva il belato dell'agnello. Dell'ultimo, per quanto facessero, non si poté avere il nome. Vedete ostinazione di un diavolo!

Ad un secolo di distanza, noi non possiamo ridere troppo intorno a fenomeni e fatti qui raccontati. Ancora non si sa se spiegarli più con la fisiologia o con la patologia, non sapendosi, come disse il protestante J. Page Hopps, il 1903, nel congresso annuale dell'Unione nazionale degli spiriti della Heber-Street a Londra, « fino a qual punto i fenomeni spiritici possano essere attribuiti
« a spiriti disincarnati ». Nei tempi in cui la fisiologia e la patologia erano ancora scienze in fasce, la misera umanità non aveva altro sollievo che la fede con l'aiuto dei suoi carismi, o che le sofferenze provenissero da cause fisio-psichiche, o che potessero dipendere dal concorso di forze occulte, o di agenti misteriosi, come fino a oggi resta a distinguere.

Dopo avere percorso rapidamente un lungo cammino, dal raggruppamento di tanti fatti staccati intorno al nostro soggetto il pensatore caverà larga materia per studiare la vita di un istituto religioso creato per regolare i fatti dello spirito umano e trarrà tanto per giudicarli a contatto con la legislazione civile. La società religiosa, come qualunque altra associazione, ha le sue regole e la sua disciplina. Era naturale che la Chiesa vegliasse sopra i suoi dogmi, ammonisse, ravviasse o rimuovesse da sé, come perturbatori dell'ordine armonico della sua figliuolanza, coloro che alle istituzioni sue e alle ammonizioni si mostravano ricalitranti e ribelli. Se la costituzione sociale di una volta faceva della religione

il fondamento morale dello stato, religione e stato dovevano di necessità procedere di conserva per mantenere saldo e compatto il principio di autorità, che faceva capo a Dio, e per sanzionare la legge del giusto e dell'onesto; ma pur collimando ambedue allo stesso scopo, si trovarono a contendere sul medesimo terreno, nel quale ciascuno reclamava per sé la priorità del diritto, invece di attenersi nel proprio ambito per contemperarsi a vicenda. È un concetto codesto facile ad enunciare, ma difficile in ogni tempo ad applicarsi, se non si ponga a base il principio dell'assoluto rispetto alla libertà individuale e alla libertà degli enti collettivi nello stato sovrano. L'inquisizione, sorta per una congerie di circostanze religiose, politiche e sociali, non la possiamo considerare indipendentemente dallo spirito e dalle vicende dei tempi da noi tanto diversi, e indipendentemente dai sentimenti di coloro che accettarono l'istituto della pena religiosa come mezzo di salute della società d'allora, per la quale la religione non era semplicemente un fatto individuale, intimo, ma veramente il principio morale in cui si impernava l'ente stato e dava la norma ordinata di ogni atto della convivenza sociale. L'inquisizione procedeva dritta al suo fine, si valeva di tutte le sue prerogative stabilite dai sacri canoni e dalla suprema Congregazione di Roma e ne reclamava la conservazione, sia che ritenesse una intrusione l'intervento nei suoi giudizi del potere civile, sia che esigesse l'uso di quei mezzi che importavano alla sua autonomia e alla sua indipendenza, come guarentigia di libertà del suo tribunale che, conformatosi, via via, alle esigenze dei tempi, pur mantenne tutte le caratteristiche della sua istituzione. Lo stato, col suo assolutismo, tentò di asservire l'inquisizione alla politica e si provò di introdurre altre forme che preparassero la trasformazione della inquisizione romana in inquisizione di Spagna. Se non gli venne fatto, pure, fino a quegli ultimi tempi, il cesarismo, affermatosi vieppiù, affacciava un principio che sorpassa ogni forma giuridica anche inquisitoriale. Il regio Economato generale formulava il suo parere in fatto di procedura penale per eresia e apostasia in termini tali da non lasciar dubbio d'interpretazione. L'eresia e l'apostasia (si diceva) costituiscono un delitto di spiritualità e di temporalità, essendo una rivolta a Dio e allo stato: con sottile ragionamento si provava che per giudicare della reità non era affatto necessaria la cognizione del gius che è tutto spirituale, ma bastava la verifica di fatto. « Anzi la cogni-

zione del delitto di apostasia si restringe alla questione di fatto « senza inquirere del gius ». E, conseguentemente, se ne inferiva, potere « il fatto medesimo contrario alle leggi punirsi dal foro « secolare, senza assumersi l'esame del dogma » (1). A tale teoria non giunse mai la Chiesa, sebbene potessero trovarsi sentenze formate in via sommaria anche nei tribunali della inquisizione. Come pure, a dir vero, il Sant'Uffizio non giunse mai ad esser tale in Milano, da giustificare l'asserzione del principe di Kaunitz che lo disse « crudele e sanguinario ». Le condanne al rogo se non mancarono in Mantova e in altri luoghi, a Milano, per delitto di luteranesimo, furono rare. Appena una si ricorda il 1568, e due si hanno nel 1569. Sono contro un prete e contro un frate degli Umiliati di Brera condannati dal foro arcivescovile con un Giorgio filatore. Solamente nel 1570 ne sono notate diverse. Nel brolo di Santo Stefano fu fatta giustizia di quattro frati, tre prevosti e un frate Girolamo Donati, detto il Farina, degli Umiliati, che aveva attentato alla vita di S. Carlo. Fu fatta pure giustizia di un frate Girolamo prevosto di Vercelli, di un frate Clemente Marizza, prevosto di Cavatareza, e di un fra Lorenzo Campana, prevosto di Levate, tutti sentenziati a Roma, degradati nell'arcivescovado, poi menati nell'ufficio del capitano. L'unica sentenza dell'Uffizio della inquisizione di Milano che si trova registrata dalla scuola di S. Giovanni decollato è del 15 maggio 1575, e fu eseguita fuori porta ticinese, contro un tale Battista bruciato per luterano (2). Se si toglie questo unico fatto, tutto il resto non appartiene all'ufficio dell'inquisizione. Come se si toglie quella tendenza, di antica data, nell'ordine degli Umiliati di Brera, per la quale fu appunto soppresso nel 1570, non si saprebbero vedere che pochi casi individuali, e non un vero spirito di protestantesimo coltivato in Milano apertamente e collettivamente. La pena del fuoco applicata così di rado nel secolo XVI dall'inquisizione è anzi un fatto notevole, quando il sistema penale nella legislazione milanese è tanto severo in quel secolo, che, come attestano i cronisti, punivansi di morte il furto di un pane violentemente tolto e il bacio dato in pubblico ad una bella fanciulla, e correivano pericolo dell'estremo supplizio perfino i semplici mormoratori contro lo stato (3). Del resto, la pena del fuoco adottata

(1) ASM, *Culto*, 2158. Parere del regio economo generale.

(2) Vedi quest'*Archivio*, IX, 1882, p. 451.

(3) *Arch. stor. ital.*, III, pp. 223, 550, 551.

nei delitti contro la fede, pena che lo stato invocava e sanzionava, si ricollega ad un ordine di idee, per cui già Origene e S. Girolamo ritennero che il battesimo del fuoco annunciato da S. Giovanni rappresentasse il giudizio di Dio in generale e, in particolare, il castigo di colui che non si pente. « Il fuoco della prova (dice « il Grisogono) strugge le male concupiscenze, e così è salutare « il battesimo del dolore » (1); onde Giovanni figurò nel fuoco « il calore e la luce della grazia, e il suo ascendere diritto in alto, « e la potenza di struggere le colpe » (2).

Ma lo storico moderno non mira già a moralizzare il passato, si a rispecchiarlo quale è per i documenti del suo tempo. Raccogliere quanti più fatti è possibile e presentarli obiettivamente e onestamente intorno ad un soggetto così delicato e spinoso sul quale è tanto facile che la declamazione prenda il luogo della fredda indagine delle fonti e della osservazione comparata sullo spirito dei tempi, è opera tutt'altro che vana. Se non si tratta di cose che toccano la legislazione presente, pure con lungo e lento lavoro, lo si deve riconoscere, l'hanno, nel XVIII secolo, preparata, e precedono oggi problemi morali che scioglierà il tempo futuro con la determinazione dei rapporti fra chiesa e stato. Se l'avvenire, secondo l'espressione di un grande statista vivente, il Roosevelt, « dipenderà dal modo col quale concorderemo la religione con la potenza che noi già abbiamo », il pensatore, che conosce gli effetti della lotta e della intransigenza a traverso alla storia antica e del confondere che si fece i « duo reggimenti » in quella medievale e moderna, dovrà augurarsi che nella libertà si venga a ritrovare quell'equilibrio fra religione e stato che tanto gioverà ad instaurare l'ordine morale della vita e a tranquillare la coscienza umana.

LUIGI FUMI.

(1) N. TOMMASO, *I Santi Evangelii col commento che da scelti passi de' padri ne fa Tommaso d'Aquino*, traduz., Prato, 1873 in S. MATTEO, III, 12, p. 34, col. 2.

(2) TOMMASO, op. cit. in S. LUCA, III, 17, p. 532, col. 1.

DOCUMENTI

I.

1233, dicembre 10.

BOLLA DI GREGORIO IX CHE LODA, INCORAGGIA E PRIVILEGIA QUANTI IN MILANO ABBIANO FAVORITO E DIFESO LA FEDE " CONTRO DOTTRINE DEMONICHE E PROFANE NOVITÀ " E ACCORDA GRAZIE SPIRITUALI A CHI INCONTRERÀ LA MORTE PER LA RELIGIONE (1).

ASM, *Bolle e brevi, Gregorio IX*, ad an.

Gregorius episcopus servus servorum dei.

Dilectis filiis universis catholice fidei defensoribus per Medioianensem Civitatem et diocesim constitutis. Salutem et apostolicam benedictionem.

(1) Questa lettera pontificia ha connessione diretta con la sollevazione dei Catari e con la strage che ne fece Oldrado da Tresseno podestà di Milano. Conservata in originale nell'ASM, di provenienza dal convento di Sant'Eustorgio, è riportata nei Registri Vaticani al lib. XVIII, c. 104, ep. 368. Non è compresa nel *Bollario Domenicano* (RODENBERG, *Epistolae Pontificum Romanorum*, 566; AGVRAY, *Regestes de Gregoire IX*, n. 1603; FRÜHWIRT, op. cit., p. 125, n. 410).

Originali di altre lettere pontificie, relative al movimento ereticale e non date nel *Bollario*, meriterebbero di essere qui inserite. Specialmente noto quelle di Innocenzo IV pubblicate quando a Milano, come anche accenna lo Spondano, quattro sette principali prendevano vigore: contro di esse sette emanò il papa le leggi, che in data 15 maggio 1251 si hanno nel *Bollario*, I, p. 209. Pertanto, le più notevoli bolle sono: 1.º 11 maggio 1251, da Perugia, che obbliga tutte le autorità civili di Lombardia a prestare il braccio secolare ad ogni richiesta dell'inquisitore, pena dichiarazione di ribellione, « Ex commissi nobis »; 2.º 12 maggio 1251, che, data facoltà agli inquisitori di Lombardia di interpretare statuti ecclesiastici e civili sull'eresia, con diritto di interdire civilmente ed ecclesiasticamente, vieta la pubblicazione dei testimoni e dà valore ai loro atti anche in assenza di due inquisitori, quando ve ne sia uno solo, « Cum negotium fidei »; 3.º 14 maggio 1251, che anima gli inquisitori di Lombardia ad agire contro eretici, loro fautori, luoghi e persone che si oppongono agli inquisitori stessi, « Quia tum potissime »; 4.º 18 maggio 1251, che loda il comune di Milano

Arch. Stor. Lomb., Anno XXXVII, Fasc. XXVII.

Sicut egressis iniquis ex Israel et suadentibus multis disponere cum gentibus testamentum, regnum in conspectu Antiochi, qui perditionis filium per concordiam representat, legitur prosperatum; sic et presenti tempore filii desertores reprobi circa fidem, de quibus Johannes ex nobis ait, exierunt, set non erant ex nobis, demoniorum doctrinis et prophanis vocum novitatibus animas instabiles abducentes, locum diabolo et iter preparant antichristo, secundum quod et apostolorum princeps noviter exortam ecclesiam instruens: fuerunt, inquit, pseudo prophete in populo, sicut in vobis erunt Magistri mendaces, introducturi perditionis sectas, et eum, qui emit eos, dominum negaturi, et multi sequentur eorum luxurias, per quos via blasphemabitur veritatis, et negotiabuntur de vobis in avaritiis fictis verbis. Tales ut dicetur inter vos edificatis gymnasiis a testamento domini recedentes, laborantes, ut malefaciant, et superbe contra sanctificationem vestram, que est sacrosancta mater ecclesia disputantes, se ad demolendum altare aureum, candelabrum luminis, et universa legitima vestra converterant, et inferentes bellum sabbatis, passim universos simplices in eos contradictionis lapides non mittentes, nec oppilantes occultorum loca facinorum letalibus linguarum gladiis pertinebant. Set vos, velut filii Joarim, idest exaltationis domini in monte Modin, qui diiudicatio dicitur, conscendentes, super interemptorum multitudine contristati dixisse videmini: si non pugnaverimus pro iustificationibus nostris, citius disperdemur, et docente nos eo, qui dat significationem se metuentibus, ut ab arcus facie fugiant, forti viribus ecclesia fidelium congregata, et ei cunctis in lege voluntariis, et qui mala fugerant sociatis, mori potius quam vestre gentis et sanctorum mala cernere eligentes, peccatores in ira et in indignatione nequissimos percussistis, deiectionem pii populi erigentes. Propter quod volentes vos in domino confortari, viriliter agere et a facie monstruose multitudinis non timere, benedicimus vobis in nomine domini Jesu Christi et libenter auxilium et favorem quotiens expedierit pro catholice defensione ecclesie contra malignantium sinagogam et operarios subdolos largituri vos ac se vobis, de cetero unientes, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti patrocinio communimus, remittentes unicuique de iniuncta sibi penitentia annum unum, et omnibus, quos pro defensione fidei mori contigerit, peccatorum suorum, de quibus corde contriti et vere confessi fuerint, veniam indulgentes.

Datum Laterani III idus decembris pontificatus nostri anno septimo.

del braccio secolare prestato contro gli uccisori dei due frati domenicani e anima a dar la caccia agli eretici, « Gaudemus in Domino »; 5.º 11 novembre 1251, al priore di Lombardia per aggravare la repressione degli eretici, « Tunc potius sime »; 6.º 28 luglio 1258, al comune di Milano per sottoporre al bando il conte Egidio di Cortenova, « Ad audientiam nostram ».

II.

1265.

PETIZIONI PRESENTATE A CLEMENTE IV DAGLI INQUISITORI DI
LOMBARDIA PER LA PROCEDURA DEL SANT'UFFIZIO.

Archivio diplomatico di Viterbo, *prov. di S. Angelo*, pergam. n. 373 (1).

Petunt Inquisitores hereticorum in Lombardia, ut instrumenta, que faciunt de facto inquisitionis, per unum notarium confici virtutem habeant, non obstante statuto aliquo vel consuetudine.

Item petunt, quod Inquisitores possint restituere ad famam et honores et beneficia quos propter favorem vel receptationem hereticorum privant, quando sufficienter penitent et satisfaciunt de commissis.

Item petunt de relapsis, si volunt converti, quod non relinquatur iudicio seculari, quia de hoc est magis scandalum in Lombardia, et numquam fuit ibi aliquis relapsus, dummodo convertatur, huiusmodi iudicio relictus.

Item petunt, ut dominus papa assecuraret eos quod irregularitatem aliquam non incurrunt, si aliquem hereticum relinquunt iudicio seculari.

Item de quadam muliere matrona, que inventa est relapsa et omni modo bene conversa.

Item petunt quod confirmentur et rata habeantur que fecere iuxta formam summorum pontificum Innocentii, Alexandri et Urbani, in temporibus quibus Sedes Apostolica vacabat.

Item quod possunt uti gratiis, quibus utebantur temporibus eorundem summorum pontificum.

Item de domino Gerardo, cive Regino, quondam potestate Pergamensi, quod non absolvatur nisi per inquisitores qui eum, suis exigentibus meritis, excommunicationis vinculo innodarunt.

Item relaxetur sententia durissima lata per quondam Archiepiscopum Ebredunsem et nunc Episcopum Hostiensem.

Item petunt, ut domino Agulino, filio predicti domini Gerardi, non restituantur beneficia, quibus fuit per ipsos inquisitores privatus, nisi prius pater suus satisfaciatur de multis et gravibus iniuriis, quas fidei negotio et ipsis inquisitoribus irrogavit.

Item quod confirmentur sententie, quas predicti inquisitores, vel aliquis eorum contra quasdam personas specialiter et generaliter tulerunt; mandeturque Potestati, Consilio et Ancianis Pergamensibus, ut sententias huiusmodi executioni demandent, et ad hec per censuram ecclesiasticam compellantur.

(1) Ringrazio l'ottimo amico e chiarissimo scrittore cav. avv. Cesare Oddi, conservatore dell'archivio Storico di Viterbo e bibliotecario della Comunale, della copia gentilmente comunicatami di questo documento.

III.

1295, novembre 21.

COSTITUTO DI PAGANO COSTA DI MILANO, CATARO.

Biblioteca Ambrosiana, A, 227 inf., p. 63.

Paganus filius quondam Maphei Coste Civitatis Mediolani porte nove, constitutus in presentia suprascripti fratris Thome Inquisitoris et interrogatus ab ipso Inquisitore sub iuramento et penis, quibus tenetur et est officio obligatus, si unquam dixit quod beata Maria mater Ihesu Xpi fuit vel esset angelus, respondit: quod bene dixit quod beata Maria est Angelus, sed numquam credidit hoc. Item dixit, quod quidam magister Mangarocha, qui est magister de muro, tempore quo combustus fuit Ventura Rubeus, amplexavit dictum Paganum in burgo porte Cumane foris, prope puteum, et dixit ei lacrimando: quod melior amicus, quem haberemus (et intendebat ille magister de hereticis et eorum credentibus, ut credit dictus Paganus) est mortuus et combustus, videlicet Ventura Rubeus. Interrogatus dictus Paganus, quare dictus magister dixit sibi illa verba et quomodo confidebat de eo, respondit: quod credit quod dictus magister reputabat eum t. (testem) credentem et amicum hereticorum. Interrogatus si ipse t. manifestavit se unquam illi magistro, quod esset amicus et credens hereticorum, respondit: quod ille magister multotiens laboravit sibi t., et laborando, dicebat dicto Pagano multa verba pertinentia ad fidem hereticorum. Et ipse Paganus assentiebat dictis verbis et ea libenter audiebat et ostendebat se credere verbis eius, et tunc credebatur vere ipse t. quod heretici essent boni homines et quod eorum fides esset bona. Sed tantummodo non credit. Interrogatus quantum est quod ipse t. dimisit illa credentia, respondit: quod a tempore quo fuit citatus per inquisitorem citra dimisit illam credentiam. Interrogatus si ipse t. unquam male dixit de papa de Roma, et quod ipse papa non poterat dare indulgentiam, respondit: quod non, sed tantum bene dixit, quod multi, qui ibant Rome, melius facerent si non irent ibi pro illa indulgentia. Interrogatus si unquam dixit alicui persone, quod hostia, que consecratur per sacerdotes, non esset vere corpus Xpi, respondit: non, sed bene fuit communicatus de pane benedicto. Et interrogatus vel verba habentia similem sententiam, respondit: non, nec unquam credidit. Interrogatus si unquam recepit corpus Xpi, respondit: non, sed bene fuit communicatus de pane benedicto. Interrogatus si unquam fuit confessus peccata sua, respondit: quod sic, quandoque in infirmitate, sed non, iam sunt multi anni. Interrogatus dictus Paganus t. si mater eius fuit heretica, respondit: non, sed dixit, quod ipsa bene erat credens hereticorum, et ipse t. dixit quod ipsa mater sua fuit filia quondam Conradi de Perego, et stabat super pontem veterem porte Cumane. Interrogatus si cognovit aliquos alios hereticos vel eorum

credentes, respondit: quod audivit quod Georgius de Vertemate, qui stabat super pontem porte Cumane, erat credens hereticorum, et hoc audivit a Gervasio Colderario suprascripte contrate.

Item dixit hic t. quod Iacobus de Argano et Armenoldus Colderarius erant credentes hereticorum, ut audivit. Interrogatus si aliquis hereticus vel credens hereticorum unquam ostendit sibi aliquam familiaritatem vel amicitiam, vel aliquid signum, stringendo ei manum vel alia faciendo, pro quibus crederent vel haberent eum credentem eorum vel amicum, respondit: non recordetur... (interrotta per mancanza nel codice).

IV.

1295, novembre 23.

SENTENZA INQUISITORIALE CONTRO IL DETENUTO STEFANO CONFALONIERI.

Biblioteca Ambrosiana, A, 227 inf., p. 64.

In nomine domini, amen.

Cum nos frater Thomas de Cumis, ordinis predicatorum, Inquisitor heretice pravitatis in Lombardia et Marchia Jacuensi, auctoritate Sedis apostolice, deputatus, invenerimus ex scripturis autenticis officii Inquisitionis et publicis documentis quod d. Stephanus Confalonierus filius q. d. Allutii Confalonieri dicti de Aliate, qui nunc detinetur in carcere officii Inquisitionis, a multis retro annis atque temporibus fuerit et estiterit credens, fautor, receptor et amicus hereticorum secte de Concorezo et quod multa et enormia crimina commiserit contra fidem catholicam in favorem heretice pravitatis, defendendo publice errorem ipsorum ac tenendo in domo sua scolam hereticorum et fidem catholicam publice impugnando; quodque ad malorum suorum cumulum, necem sancte memorie beatissimi Petri Martiris, tunc Inquisitoris, cum quibusdam aliis tractaverit cum effectu, propter quod malefictum banitus fuit de homicidio millesimo ducentesimo quinquagesimo secundo die sabbati XII aprilis per d. Petrum Advocatum potestatem Mediolani; et ideo citatus fuisset solempniter trino edicto per q. fratres Guidonem de Sexto et Raynerium Placentinum tunc Inquisitores, sed nec per se nec per suum nuntium coram eis comparere voluit, sed contumax estitit et rebellis; propter quod Inquisitores prefati eundem Stephanum sententiando pronuntiaverunt excommunicatum, credentem et fautorem hereticorum et receptorem et defensorem eorum et hereticum manifestum, ipsumque et perpetuo carceri mancipandum, subitantes ipsum eiusque filios et nepotes omnibus penis et privationibus canonicis et legitimis contra huiusmodi promulgatis, sicut patet per instrumentum publicum traditum per Riboldum Morenam notarium MCCLIII die dominico sexto kal.

augusti, indictione XI, in platea Sancti Eustorgii in publica predicatione, ac postmodum sic excommunicatus et contumax extitit per tres annos et amplius, tandem infirmitate correptus, abiuravit omnem heresim et iuravit et cavit sub pena librarum M. tertiorum in manibus fratris q. Guidoni de Brivio et ab eodem absolutus fuit, sicut patet per instrumentum traditum et scriptum per Ugonem de Petro de Burgo Carate MCCLVII, primo die mensis aprilis, indictione XV, in Albigo. Idem autem d. Stephanus, eodem anno, tertio kall. iunii, in canonica de Crescenzago personaliter comparuit coram fratre Raynerio predicto et confessus est culpas suas predictas, quas comiserat contra fidem catholicam in favorem heretice pravitatis et modum quo tractaverat mortem beati Petri martiris seriatim expressit, sicut patet per publicum instrumentum factum per Albertum Zanonum notarium die et loco proxime dictis. Postmodum, iterum abiuravit et iuravit et cavit de libris M. tertiorum, salva priori cautione, secundum modum et formam officii Inquisitionis in manibus eiusdem q. fratris, sicut patet per instrumentum inde factum per Riboldum Morenam notarium MCCCVIII, die dominico XIII ante kall. iunii, et eadem die fuit cruce signatus per prefatum fratrem Raynerium et ad curiam missus, sicut patet per instrumentum inde confectum per eundem Riboldum eodem die. Ipse vero Stephanus ad curiam quidem ivit, sed penitentiam a summo pontifice non expectavit, sed potius inde fugit. Idecirco, sepefatus frater Raynerius aliam sententiam contra eundem tulit, excommunicando ipsum, tamquam credentem, fautorem etc. et hereticum manifestum et decernendo ipsum relinquendum esse sine aliqua audientia iudicio seculari et subitendo ipsum omnibus penis contra huiusmodi promulgatis, sicut patet per instrumentum inde confectum per eundem Riboldum MCCCVIII, die dominico III mensis augusti, in publica predicatione in ecclesia Sancti Eustorgii. Hac sententia lata, captus fuit dictus Stephanus et in carcere officii detentus. Et d. Alexander papa, consultus per Inquisitores super hoc, respondit: quod idem Stephanus forti carceri perpetuo manciparetur, alias penas infligendas eidem Inquisitoribus committens. Ista patet per litteras eiusdem pape et per scripturas authenticas officii. Ipse vero Stephanus non fuit secundum tenorem litterarum papalium perpetuo carceratus, sed ad instantiam amicorum cum fideiussoribus et cautione librarum M. dimissus per fratrem Raynerium, sicut patet per instrumentum inde confectum per Guarnerium de Cera et Berardum Mironum notarium MCCLX, indictione III, die veneris... ante kall. februarii. Sic autem dimissus, iterum pecavit enormiter in heresim contra iuramentum proprium et cautionem suam, adorando hereticos, receptando et tenendo eos in domo propria et serviendo eis; propter que, iterum citatus a fratre q. Anselmo de Alexandria Inquisitore, abiuravit iterum et cavit, secundum morem officii Inquisitionis, de libris de. tert., datis fideiussionibus XII nobilibus [ivi]bus] m[ediolan.]i, salvo omnibus prioribus cautionibus, sicut patet per instrumentum inde confectum per Mayfredum Corradum notarium MCCLXVIII, XXI die mensis decembris, indictione XIII, sub porticu fratrum predicatorum, et

condempnavit ipsum Stephanum prefatus frater Anselmus, sententiam ferendo contra eum, sicut patet per publicum instrumentum inde factum per Quarnerium de Cara notarium MCCLXX, die lune, XXI die mensis ianuarii, indictione tertiadecima. Tandem ad cumulum malorum, post tot et tantas misericordias sibi factas, post tot abiurationes et iuramenta de parendo mandatis Ecclesie et Inquisitorum, iterum recidivavit in crimine heresis contra proprium iuramentum; propter quod aversatus, apud fratrem q. Guillelmum de Aquis Inquisitorem citatus, detentus est et cavit de libris mille tert. salvo prioribus cautionibus, et per testes ac per propriam confessionem ipsius Stephani, factum in iudicio coram dicto fratre Guillelmo Inquisitore, inventum est ipsum Stephanum venisse contra propria iuramenta, in hoc quod duos Catharos qui ad ipsum venerunt, cum esset prope castrum suum Albigo, dicentes se esse Catharos paratos facere quid ei placeret, non cepit, nec capi fecit seu procuravit, cum hoc posset facere, sicut ipse confessus fuit, nec eos accusavit, sicut iuraverat et se obligaverat in omnibus abiurationibus et cautionibus supradictis, per hoc manifeste ostendens se ab erroribus pristinis non recessisse: per multos etiam testes inventum est, quod item Stephanus, post ultimam abiurationem, ostendit se pluribus et modis diversis adhuc esse credentem et amicum hereticorum, licet timore penarum a servitiis eorum retraheretur, per quod se prius fecte iurasse (lacuna) et in errore pristino perdurasse.

Cum ergo nos predictus frater Thomas predicta omnia invenerimus nec possimus, salva conscientia, dissimulare ac coniventibus oculis pertransire, cum sint culpe, in quibus culpa est relaxare vindictam et facilitas venie incentivum prebeat delinquendi, tamen circa prefatum d. Stephanum intendimus iustitiam, ne forte iudicetur severitas, misericordia temperare, ac rursum misericordiam, ne videatur fatuitas, iustitia sustentare. Ideoque, cum de iure possemus ipsum d. Stephanum, utpote relapsum in heresim abiuratam et manifestum hereticum sententialiter iudicatum et sine aliqua audientia seculari iudicio relinquendum, de rigore iustitie relinquere in manibus Potestatis ac omnia bona quidam ipsius, utpote publicata et Ecclesie atque officii Inquisitionis dominio de iure applicata, occupare atque apprehendere et omnes penas pecuniarias in suis abiurationibus et cautionibus contentas ab ipso et suis heredibus sive bonorum ipsius detentoribus, seu a suis fideiussoribus exigere et auferre ad presens; tamen propter multorum instantiam super sedemus in parte non recedentes a sententiis predictis, nec nobis nec aliis Inquisitoribus aliquid preiudicium facientes, quando possimus, nos et ipsi Inquisitores omnes et singulas sententias sepefatas in toto et in parte executioni mandare, secundum quod nobis vel ipsis videbitur expedire. Ipsas ergo sententias omnes et singulos approbantes et ratificantes, nec ab eis aliquatenus discedentes, tenore presentium, auctoritate qua fungimur, de multorum et magnorum consilio sapientum, precipimus eidem d. Stephano presenti et audienti sub debito prestitorum iuramentorum et penarum omnium, quibus obligatus est Ecclesie atque

Inquisitionis officio, quod ipse hodie ante noctem ingrediatur carcerem seu turrim porte ticinensis, que est in sinistra parte introeuntium Civitatis Mediolanensis, claudendus et detinendus ibidem, quamdiu nobis seu alii Inquisitori, qui Inquisitionis officio nobis succederet, visum fuerit seu placitum ad agendum penitentiam pro commissis; nec inde exeat, nec alicui persone loquatur, exceptis filio suo et servitori seu ministro carcerisque custode, absque nostra licentia speciali.

Item sub eisdem iuramentis et penis precipimus eidem d. Stephano et Venzio eius filio ibidem presentibus et audientibus, quod nomine officii Inquisitionis et nostri deponant seu depositum ad banchum d. Jacobi Nativi de libris quingentis tertiorum in pecunia numerata ad terminos infrascriptos, vid: hinc ad Kal. januarii prox. fut. libr. c. t. et hinc ad Pascha resurrectionis Domini alias libr. c. t. et hinc ad festum Sancti Martini prox. fut. alias libr. tricentas t. Et hoc salva et reservata nobis et officio Inquisitionis potestate et auctoritate de iure, quod et quas in bonis seu hereditate predicti d. Stephani habemus, salva etiam et reservata nobis et aliis Inquisitoribus potestate addendi, mutandi et diminuendi et interpretandi in his nostris preceptis, secundum quod nobis et ipsis videbitur expedire.

Sane, si prefatus d. Stephanus hec nostra mandata noluerit vel recusaverit adimplere, aut predictum carcerem non intrando, aut de ipso carcere absque nostra speciali licentia exeundo, aut alias contra superius abiurata et iurata sive promissa quoque tempore veniendo ac per hoc fictam conversionem suam et penitentiam declarando, ipsum ex nunc, prout ex tunc, tamquam impenitentem periturum culpisque astrictum prioribus, et omnes qui eum scienter aut receperint aut defenderint aut ipsi Ecclesie ac nostra non implenti mandata, vel ne ipsa impleat, consilium vel auxilium qualitercumque impenderint seu prostituerint, tamquam hereticorum fautores etc. excommunicationis vinculo astringimus in his scriptis, decernentes misericordiam sibi factam eidem ulterius non prodesse, ipsumque d. Stephanum iustissime pariter ex tunc, velut hereticum manifestum, seculari iudicio sine aliqua audientia relinquendum.

Lectum etc. in domo fratrum predicatorum in camera ubi fit officium Inquisitionis heretice pravitate, presentibus suprascriptis d. Stephano et Persio filio illius d. Stephani et prep. fr. Stephanardo de Vi-comercato et fr. Aymerico placentino et fr. Paulo Marco lectore et fr. Protaxio de Tertio et fr. Brancha Burro et fr. Jacobo de Tertio et fr. Ardizo Gambaro et fr. Ardigino de Pizo et fr. Loterio de Vergo, omnibus Ordinis fr. predd., et d. Merlo de Terzago et Tadeo Sacho et Petro Ricardo et Maderno de Madernis et Petro de Gallarate et Pagano de Magenta et Roxate de Arlugo et Tesseria de Tesseris et Guarino Pito et Andrea de Maxate, omnibus Civitatis Mediolani etc.

Anno d. cur. MCCLXXXV, die mercuri XXIII mensis novembris, iudicatione nona. Traditum per Manfredum de Cera et per Beitramum Salvagnium ambo notarius officio Inquisitionis et per utrumque eorum.

V.

1321, luglio 11.

LETTERA DEL CARD. BERTRANDO ALL'INQUISITORE DI MILANO
PER COMMITTERGLI IL PROCESSO CONTRO GUGLIELMO DA
PALANZENO, AGGRESSORE DEL VESCOVO DI NOVARA E UC-
SORE DI SUOI FAMIGLIARI.

ASM, Bolle e brevi ad an.

Bertrandus miseratione divina etc. Sancti Marcelli presbiter cardinalis, apostolice sedis legatus, religioso viro fratri Marchisio ordinis predicatorum inquisitori heretice pravitate mediolanensi salutem in domino.

Inter cunctas animi nostri curas illam precipuam reputamus, ut vulpeculas capiamus, que vineam domini Sabbaoth diripere moluntur. Per eas siquidem vulpeculas heretici designantur, qui vineam domini Sabbaoth suis pravis moribus et exemplis mentes innocentium sauciant et corrumpunt, sicut ovis morbida inficit totum gregem. Cum igitur, sicut ad nostrum non sine mentis amaritudine vehementi pervenit auditum, iam dudum Guillelmus, dictus Petrescanus, de Palenzeno, diocesis et districtus novariensis, tanquam perditionis filius et mentis lumine obcecatus, multis complicitibus acersitis, instigante diabolo, occidisset. . . Vicarium . . . et Sergentes Castellani comitatus Ossole, in loco Domi, novariensis diocesis, ad venerabilem Patrem . . . Episcopum novariensem spectantis in spiritualibus et temporalibus pleno iure, deinde aggressus fuisset cum predictis hostiliter dictum Episcopum et eius familiam cum gladiis et fustibus, commorantem in ecclesia sanctorum Gervasii et Prothasii, loci predicti de Domo, triduo eundem Episcopum in campanili ipsius ecclesie tenens inclusum, anno domini millesimo trecentesimo septimo, propter quod idem Episcopus dictum Guillelmum fecit nimirum excommunicatum publice nunciari in predicta ecclesia et aliis capellis plebanis eiusdem; quam sententiam idem Guillelmus sustinuit annis plurimis animo indurato, propter quod idem Episcopus eundem Guillelmum fecit citari, ut certo termino coram ipso compareret super predictis, suam si posset innocentiam ostensurus, et alias facturus et recepturus quod iusticia suaderet; sed postea, cum ipse Guillelmus dictam citationem contempneret, fecit idem Episcopus ipsum Guillelmum, tanquam excommunicatum et de heretica pravitate suspectum, in dictis ecclesia et capellis publice nunciari, dictus vero Guillelmus, more aspidis, aures suas obturans, ad obediendam et unitatem ecclesie redire per multa tempora non curavit, et ob hoc prefatus Episcopus, multo decurso tempore, ipsum Guillelmum fecit canonice citari, ut coram eo personaliter compareret certo termino competenti super suspitione pravitate heretice suam, si posset, innocentiam ostensurus et infamiam purgaturus; postquam di-

tationem, triennio iam elapso, idem Guillelmus se constuens contumacem, coram dicto domino Episcopo minime studuit comparere, seu prestare purgationem iam dictam; que si vera sunt non debent sine debita correctione clausis oculis pertransiri. Quare, tibi in virtute sancte obedientie districtè precipiendo mandamus, quatenus super premissis, tam contra dictum Guillelmum, quam contra alios eius complices inquirens diligentius veritatem, tui officii debitum exequaris, de contingentibus nil omittens, ita quod a deo meritum et a nobis laudis titulos merearis.

Datum Albe, Vidus iulii, pontificatus sanctissimi patris domini Johannis pape XXII anno quinto.

VI.

1456, aprile 3.

LETTERA DI GIOVANNI DE' CAMPESI, VESCOVO DI PIACENZA, A FRANCESCO I SFORZA, DUCA DI MILANO, PER DENUNZIARE LA PREDICAZIONE DI FRÀ DAMIANO FRANCESCO.

ASM, Carteggio generale ad an.

Ill.^{ma} princeps ac ex.^{ma} d. d. mi colendissime,

Ad me è parso cossa debita de notificar ad la ill.^{ma} S. V. de la novità la quale heri fu facta qui ad la chiesa cathedrale et de narrare puramente la cossa como ella è passata. Questa quaresima hanno predicato qui in questa vostra città de Piasentia alquanti venerabili religiosi predicatori solenni; cioè maixtro Augustino, de l'ordine de Sancto Dominico, ad Sancto Johanni: et dono Tito, priore de Sancto Benedicto, de' Canonici Regulari de Sancto Augustino, et frate Damiano de l'ordine de San Francischo, ad sancto Francischo. In lo progresso de loro predicatione, è nata certa murmuratione de dubii intrati in la mente de l'homini per alcune cosse predicate dal dicto frate Damiano, le quale paiano molto nove, secundo più volte da più cittadini ho sentito, i quali venivano ad me dicendo: Tuta la città sta in grandissima perplexità d'animi et dubio, et quasi come desperatione, per quele cosse che odano essere predicate, che sonno contrarie ad le predicatione de tuti li altri predicatori: pregamo voi, como pastore, vogliati provvedere ad questa perplexità et tenere modo se veda la verità ad salute de le anime et consolatione del populo. Io, vedendo queste cose et non credendo facilmente, li remetea al tempo depo la pascha, per non turbare le predicatione del tempo sancto. Appresso ad la pascha, maior frequentia de cittadini et maior instantia me fu facta, che tenesse modo che la verità se dichiarasse, et a questo fussaro li predicatori tuti cum me et cum li homini docti. Finalmente, habuto bono consiglio da li mei religiosi doctori et canonici de la chiesa maiore et altre, et ancho de alchuni doctori de Piasenza, determinai satisfare al desiderio et consolatione et salute del populo, secundo è mio ufficio et carcho, innanti se

partisseno da qui li dicti predicatori. Donde, mandai per tuti li doctori de la città per havere loro presentia et consiglio et testimonianza. Mandai per li dicti predicatori, dei quali essendo venuti li doy, et appariati voluntieri ad conferire de le cose le quali fasevano dubio et scandalo ne la mente del populo, mandai el cancellero de la corte dil vescovato al tercio, cioè frate Damiano, pregandolo me facesse tanto piacere che venesse ad me, perchè longo tempo era che io desiderava de parlarli et che ad ogni modo satisfacesse a questo mio desiderio. Andò el messo mio e tornò senza luy, dicendo che ad frate Damiano non havea potuto parlare, cum molte preghiere facte a li suoi frati compagni di lui: ma havea facto rispondere non potere venire, essendo già venuti li doctori et li predicatori, i quali desideravano partisse presto de Piasentia, et non havendo mai parlato cum frate Damiano, quamvis havea udito de alquante di le soe predicatione altre volte, deliberai andare ad luy. Et così andai, et meco vene el reffrendario, el quale se trovò essere cum noy et venero molti doctori. Como fui in Sancto Francischo, pigliai per mano frate Damiano et cum pochi, insieme cum lo reffrendario, intrassemo el clauastro. Et li parlai cum frate Damiano, dicendoli la casone perchè io havea desiderata la venuta sua ad me. Finalmente, lodando lui el mio parlare caritativo et pio desiderio et facto, et admissè le excusatione sue, respose che questo era quello che lui desiderava et che era cosa laudabile, ad ciò che 'l populo remanesse cum le mente chiare, et che io determinasse el luocho et el dì et la hora, chè lui saria apparichiato ad mia obedientia, et tuti, presente el dicto reffrendario et l'altri pochi. Et così, levato per partirme, non me lassò, fin che io, ad la voglia sua, li dedi la beneditione. Partime da lui molto contento. Lassaie lo molto contento. Dissi io li mandaria ad notificare la determinatione del luocho et del dì et de l' hora. Venuto ad casa cum li doctori et supravenuti alcuni altri pur doctori, cittadini, pregai ogniuno consigliasse in questa cossa qual era meglio ad far questo acto, in chiesa cum lo populo, overo in la sala del vescovato; finalmente, tuti, senza discrepanza, conclusaro che si facesse in la sala, senza el populo, allegando molte optime ragione et tra l'altre che non si poteria fare lo acto senza strepito et senza dubio de tumulto, et che solo li fusse ad questo acto lo podestà et lo refferendario, et lo capitano, se avesse potuto venire, et li doctori et anco alcuni notabili cittadini, quando fusse piassuto ad frate Damiano et li predicatori. Et così fo concluso per schivare el strepito et lo tumulto et lo scandalo. Facta la conclusione sopradicta del loco et anco del dì et del' hora, mandai tre doctori cittadini et uno altro cittadino ad notificare ad frate Damiano la dicta conclusione: i quali, tornati ad me, dissaro che frate Damiano havea risposto che lui veneria in la chiesa cathedrale et che volea che el populo li fusse. Heri, che era il dì de l'acto, feci chiamare li doctori et pregare gli officiali de la ill.^{ma} S. V. li piacesse venire, interea, aspettando la hora de la disputatione. Frate Damiano, la matina, in sul perghoio, contra quello che io non aspectava, notificò al populo che lui

volea andare al domo et li volea se dichiarasse la verità de quello havea predicato et questo volea in publico in presentia del populo: donde li invitava che venessaro tutti quanti, dicendo cum molta vehementia che erano alcuni eretici et ipocriti che lo calumpniavano, i quali erano come bisse retorte: et che lui le cavaria fori de le tanne, ma se voria havere bastoni et darli su la testa, quando la alciassaro: et alcune altre parole, secundo s'è sentito da persone erano ad la sua predicatione. Misser lo podestà poi, sentendo la murmuratione se faceva fra parte del populo, fece comandamento ad frate Damiano non ussisse fori del monasterio di Sancto Francisco, per quanto havea cara la gratia della S. V. Et ad me mandò el cavaliere suo che io differisse questo acto. Et così feci. Poi venero el podestà cum lo refferendario ad me. Consultasemo la cosa como se devea fare. Parse ad loro andare ad frate Damiano: pregharlo per parte mia et per loro volesse essere contento de la determinatione buona et sancta facta per lo Vesco et per li doctori, per le casone sopradicte et lassare el populo. Et che la cosa se faria in pace et quiete et in buona caritate. Andarono ad frate Damiano. Convenaro cum lui de accordio. Retornarono ad me: dissero che frate Damiano havea acceptato la determinatione et che era contento de lassare il populo; et più che, se pareva, non predicarea più di quella materia. Interea, parlando et conferendo insemo el podestà et lo refferendario et me, anco cum li predicatori, cum certi altri in camera, vene uno et uno altro dicendo: — Frate Damiano è venuto con più de doa milia persone in la chiesa cathedrale et è montato in pergolo et ha cominciato ad parlare. — Alhora el podestà cum lo refferendario, stupefacti et dolenti de questo, non se potevano saciare de maravigliarse de frate Damiano. El podestà, turbato, disse: — Elio me ha tradito, elio ha fatto traditamente, elio ha facto contra el signore. — Et così dicendo, andò in chiesa cum lo refferendario et comandò ad frate Damiano scendessee dal pergolo; el quale cussi fece. Et poi comandò al populo se partisse. Et così fu facto. Io, alhora, cum li predicatori, videndo che questo homo non havea voglia de essere insemo cum loro in mia presentia, deliberamo de non fare altro. Et cusi se partirono per andare ad lor monasterii. Questa è, ill.^{mo} Signore, la pura verità et lo vero ordine de la novità seguita heri qui, como ho dicto disopra. Vero è, Signore, che queste cose predicate, che hanno facto le mente perpiexe, sono pericolose ad la salute de le anime. Et ad me spectaria ad fare dechiarare la verità. Nientedemeno, ho deliberato non fare niente, se non quanto sarà el parere et la volontà de la ill.^{ma} V. S., et secundo el conforto et adiuto suo. Et così starò apparecchiato ad fare la predicta volontà de la dicta vostra S., ad la quale me ricomando sempre. Ex civitate vestra Placentia, die tercio mensis aprilis 1456.

E. D. V. Ill.^{me}

Servitor Jo. Episcopus Placentiae.

A tergo: [Ill.^{mo}] principi ac excellen. domino domino [Francis]co Sfortie Vicecomiti duci Mediolani etc.

VII.

1532, aprile 13.

INTERPOSIZIONE DI ENNIO FILONARDI DI BAUCO VESCOVO DI
VEROLI A FAVORE DI UN ELVETICO INCRIMINATO DI LUTE-
RANESIMO.

ASM, Carteggio generale ad an.

† J. C.

Ill.^{mo} principe et etiam Ex.^{mo} Signor mio precipuo,

Humillima commendatione. Stimolato da questi Ambasciatori et Capitani elvetici più di fa, interpellay il Reverendo Signor Inquisitore che se mitigasse con un di questi eriminati di labe lutherana, et cossi, facta diligenti inquisitione, et recognosciutosi de l'errore, li predicti non me volsero abandonare finchè obtinessero l'absolutione colla penitentia. Hora per lettere sue al R.^{mo} Senato se rescalda il simile, benchè ce siano de li altri. Supplico devotamente Vostra Ill.^{ma} Signoria degne intendere messer Stephano et concedere a tanti che ce siamo interposti che, poy la cosa fo supita, passe senza più innovare, ma con la debita admonitione. Il che receperemo tutti a precipua gratia, basciandoli la mano humilliter, che Nostro Signore la preserva pertuamente con ogni felicità.

Mediolani, XIII aprilis MDXXXII.

V. Ill.^{me} D.

Devotissimo Servitore
E. Episcopus Verulanus.

VIII.

1550, settembre 27.

PROPOSIZIONI SOSTENUTE DAL MONACO DON SERENO DA PON-
TREMOLI.

ASM, Governo, Cullo, 2104.

Haec sunt quae ex examinibus don Sereni reperta sunt reprobata et hereticalia.

1. — Primo igitur quod credit Christum adeo satisfacisse pro omnibus suis peccatis, ut ei nulla amplius supersit necessitas satisfaciendi pro aliquo suo peccato.
2. — Item quod ecclesia est congregatio eorum, qui non recedunt ab evangelio Christi et vias Christi sequuntur.
3. — Item quod ecclesia romana catholica non est vera Christi ecclesia, quoniam opera eius sunt Christo opposita.

4. — Item quod Christus mendicabatur.
5. — Item quod qui non nubunt agunt contra Pauli preceptum et quod isti sunt homines Pape, qui vult suos non nubere, sed haberi non solas meretrices, sed cinedos.
6. — Item quod Christus precepit nullas observationes dierum debere fieri.
7. — Item quod Papa agit contra Christi preceptum, dum precepit observantiam veneris et quatuor temporum.
8. — Item desuavit Pape et suis, asserens Christum precepisse sobrietatem: illos vero velle continue crapulari.
9. — Item quod de istis est dictum a Paulo: Venient in novissimis diebus spiritus diabolici fingentes se esse sanctos, qui prohibebunt nubere et abstinere a cibis, quos creavit Deus, precipient.
10. — Item quod contra Christum facit ecclesia romana et contra apostolos et martires, dum compellit homines ad credendum, prout illa vult eos credere.
11. — Item quod Papa agit contra Christi precepta, ideo non est caput ecclesie neque vicarius Christi.
12. — Item quod Papa, quantumque honum, non est caput ecclesie ad precipiendum, sed solus Christus est caput ecclesie et nos omnes membra sumus eius.
13. — Item quod Pontifex non potest precipere sub pena mortalis peccati.
14. — Item quod confessio peccatorum, que fit sacerdoti, non est de iure divino.
15. — Item quod preceptum Dei est, ut confiteamur Deo peccata nostra.
16. — Item quod pontifex romanus iubet confessionem auricularem solum; non eas que sunt a Deo.
17. — Item quod pontifex romanus vult, ut precepta sua servantur; non autem precepta Dei.
18. — Item quod, ex quo accepit spiritum Dei, non credit se teneri ad confessionem, et hoc fuit ab uno anno et dimidio citra.
19. — Item quod hunc spiritum accepit, considerando sacras scripturas et quod horum hominum opera illis contrariantur et legendo librum qui dicitur Tragedia et eum cui titulus est Capo finto.
20. — Item quod in sacramento altaris, post consecrationem, non est verum et reale corpus Christi, quoniam scripture predicant eum sedere ad dexteram patris.
21. — Item quod in hostia consecrata est Christus in spiritu, non in corpore.
22. — Item quod hostia consecrata, quam sacerdos ostendit populo adorandam, est verus panis absque ulla dubitatione.
23. — Item quod ecclesiastici ecclesie romane non credunt, quia si crederent, operarentur.
24. — Item quod adorantes hostiam consecratam adoratione latrice, committunt idolatria.

25. — Item quod Pontifex romanus non potest licite dominari dominio temporali.
26. — Item quod nullam existimationem facit de preceptis pontificis et quod comedit carnes diebus veneris absque ullo scrupulo.
27. — Item quod est certus se esse de numero predestinatorum.
28. — Item quod est certus se esse salvandum.
29. — Item quod non recitat officium divinum, quia credit se non teneri ad ullum preceptum quod sit extra evangelium.
30. — Item quod opera bona que agit sunt adeo dona Dei, ut nullo modo sint eius merita.
31. — Item quod Pontifex romanus non potest dari indulgentias que efficaciam habeant apud Deum.
32. — Item quod purgatorium est ipse Christus.
33. — Item quod locus ille, quem purgatorium nominant ecclesiastici, est una baya et uno ingannare li poveri Christiani.
34. — Item quod vota nihil valent et eos qui vota emittunt male agunt et non teneantur ea servare, et hoc credit tam de votis religiosorum, quam de aliis.
35. — Item quod baptismus esse verum, cum is qui baptizatur confitetur se credere Jesu esse Dei filium.
36. — Item quod dubitat an baptismus puerorum eis valeat et quod melius esset differri baptismum quoad usque baptizandi essent tales, ut possent confiteri Christum.
37. — Item quod credit omnes vere credentes quod Christus est mortuus pro ipsis absque ullo alio baptismo salvi sunt.
38. — Item quod quando Christus dixit: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu sancto, per aquam intellexit fidem et verbum Dei.
39. — Item quod non reperuit in scripturis nos debere rogare sanctos ut orent pro nobis, sed quod solus Christus rogandus est.
40. — Item quod malum est depingere sanctorum imagines, quia propter hoc idolatria committitur.
41. — Item quod Apostoli nunquam celebraverunt missam, neque ordinaverunt ut celebraretur, et quod ex malis, que a celebratione misse oriuntur, ipse credit malum esse celebrare missam.
42. — Item quod in missa dominus adoratur in pane, qui in solo spiritu vult adorari.
43. — Item quod sola fides est ad salutem necessaria, verum qui fidem habent necessario bona operantur.
44. — Item quod sola infidelitas damnat.
45. — Item quod suasit colonis domini Joseph Fosse quod his qui veritatem agnoscebant non erat peccatum edere carnes diebus prohibitis, ma a quelli che non la conoscevano, etiam che non fosse peccato, gli sarebbe imputato.
46. — Et plura alia confessus est scandalosa, suspecta et que pias aures offendunt contra Pontificem, contra ecclesiam romanam, contra celibatum, contra vota, contra sacramenta eucharistie, peniten-

tie, contra confessionem, contra missam, contra indulgentias, contra peregrinationes, contra ieiunia, contra festa sanctorum, contra purgatorium, contra bona temporalia ecclesiasticorum, contra imagines etc.

IX.

1550, settembre 27.

PROPOSIZIONI SOSTENUTE DAL MONACO DON VALERIANO DA CREMONA.

ASM, Governo, Culto, 2104.

Hec sunt que ex examinibus don Valeriani de Gadio reperta sunt erronea, scandalosa et hereticalia.

1. — Primo igitur quod credebatur bonos tantum pertinere ad Catholicam Christi ecclesiam.
2. — Item dividebat ecclesiam Christi in duas ecclesias, quarum alteram spiritualem, invisibilem et incongregabilem dicebat, alteram vero corporalem et sensibilem.
3. — Item quod credebatur Christum solum esse caput ecclesie, papam vero esse solummodo ministrum.
4. — Item quod dubitabat pontificem romanum preesse aliis omnibus pontificibus.
5. — Item quod dubitabat pontificem romanum licite posse uti dominio temporali.
6. — Item quod sprexit et contempsit precepta romani pontificis, et maxime libros lutheranos prohibitos apud se retinendo et eos legendo.
7. — Item quod defendit et laudavit lutheranos et aliquas eorum opiniones et maxime opinionem de iustificatione.
8. — Item quod credidit et tenuit nullum bonum opus posse precedere iustificationem, tanquam preparationem ad illam.
9. — Item quod credidit fidem formaliter iustificare hominem fidemque nunquam posse esse sine caritate et dilectione Dei.
10. — Item quod credidit quatuor ex septem sacramentis ecclesie non fuisse instituta a Christo in sacris litteris, sed a summis pontificibus.
11. — Item quod tenuit sacramentum penitentie posse esse sine confessione.
12. — Item quod tenuit omnes operationes, que fiunt ab existente in peccato mortali, esse peccata.
13. — Item quod dubius semper fuit papam posse precipere sub pena peccatis mortalis.

14. — Item quod exposuit illa verba Quodcumque ligaveris super terram, non de potestate clavium, sed de predicatione evangelii.
15. — Item quod credidit et asseruit iubileum, quod hoc anno Rome et non alibi indictum et deputatum fuit, sic posse haberi Cremona, uti Rome.
16. — Item quod fuit semper dubius an vere purgatorium esset.
17. — Item quod credidit melius esse domi residere et orare, quam ob devotionem peregrinari.
18. — Item quod credidit et asseruit nullum posse votum castitatis emitte, qui non sentit se habere speciale Dei donum servande continentie.
19. — Item quod credidit et asseruit viatorem posse esse certum de sua salute.
20. — Item quod asseruit per peccatum Ade liberum arbitrium hominibus omnibus sublatum penitus fuisse.
21. — Item quod asseruit Christum tunc restituisse hominibus liberum arbitrium cum dixit: Consumatum est.
22. — Item quod credidit et asseruit liberum arbitrium restitutum fuisse a Christo hominibus in suo pristino et nativo vigore.
23. — Item quod credidit et asseruit felicitatem dari hominibus per solum Dei misericordiam nullis concurrentibus meritis ex parte hominum.
24. — Item quod asseruit homines, quamvis iustificatos essent, Dei gratia illis assistente, non posse de condigno felicitatem promereri.
25. — Item quod asseruit habentes negocia posse sine peccato mortali diebus festis de precepto negociari.
26. — Item asseruit quod melius esset ut laycis communio daretur sub utraque specie, quam sub altera tantum, et quod Christus ita instituit.
27. — Item quod asseruit missam non esse sacrificium propitiatorium.
28. — Item quod asseruit melius fore quod una tantum missa singulis urbibus et vicis quaque die celebraretur, quam quod tam multe.
29. — Item quod credidit et asseruit confessionem, que fit a peccatore sacerdote, non esse de iure divino.
30. — Item quod asseruit, quod si penitens confitendo peccata sua sacerdoti aliquod peccatum mortale ex pudore retineat et illud Deo confiteatur, assequitur tamen absolutionem omnium.
31. — Item quod asseruit quod penitentem absolvit sola Dei misericordia a sacerdote ministrata et quod proprium sacerdotis officium est denunciare penitentem a divina misericordia absolutum fuisse.
32. — Item credidit quod nullus motus preparationis requiratur, immo nec possibilis sit in penitente, prius quam gratia gratum faciens, ei fuerit collata.
33. — Item quod asseruit per fidem iustificantem meram apprehensionem illam qua prendimus divina misericordia nobis in evangelio annuntiatam.

34. — Item quod tenuit iustificatum teneri de necessitate salutis credere se esse de numero predestinatorum.
35. — Item quod tenuit nullum hominem preter Christum potuisse complere divina precepta et maxime precepta prime tabule et caritatis.
36. — Item quod asseruit nullum preceptum haberi in evangelio necessarium ad salutem preter preceptam fidei.
37. — Item quod asseruit Christum fuisse nobis datum redemptorem, non legislatorem, quum legislator in Moys continetur.
38. — Item quod asseruit nostra bona opera adeo dona Dei esse, ut nullo modo sint nostra merita. Et quamplura alia credidit et tenuit, que scandalosa sunt et de heresi suspecta, utpote quod tenuit libros lutheranos et eos legit.
39. — Item quod, cum sit professus religionis Sancti Benedicti, a religione aufugit et per aliquot menses apostasiam et excommunicationem substinuit.
40. — Item quod horas canonicas non recitavit.
41. — Item quod quocumque divertisset, hospitabatur apud suspectos barum heresum et quod quamplura alia dubitavit, que dubitare non licet viro catholico et maxime religioso.

X.

1551, novembre 14.

SENTENZA INQUISITORIALE CONTRO GALEAZZO DA TREZZO LUTERANO CONDANNATO ALLA CONFISCA DEI BENI.

ASM, Senato, Memorabili ad an.

Nos frater Vincentius de Mediolano, sacre Theologie professor ac commissarius Rev.^{mi} domini Melchionis Cribelli episcopi Tagastensis ac inquisitoris heretice pravitatis in Lombardia, specialiter autem in dominio mediolanensi, auctoritate apostolica instituti, ac Gaspar Vitalis j. u. doctor, prepositus ecclesie sancte Marie Bremide, diocesi Papiensi, Vicarius generalis Rev.^{mi} domini Johannis Simonete Dei gratia episcopi Lauden., attendentes quod alias a sex annis Galeatus de Tritio, habitator in Sancto Angelo, Laudensis diocesis, fuerat delatus de heretica pravitate, et inde in iudicio constitutus, confessus multos errores contra fidem Catholicam, negando purgatorium, orationes pro defunctis, orationes quoque ad sanctos, detrahendo imaginibus eorum, negando Christi corpus in hostia et adorationem in ea, negando missas pro defunctis, confessionem sacramentalem, approbando matrimonium ecclesiasticum, negando discrimina dierum et ciborum, negando potestatem pontificum et detraendo libero arbitrio. Verum, quia verbis et signis profitebatur resipiscentiam et penitentiam tantorum errorum, sicque receptus ad

abiurationem, promisit non amplius labi in hos vel alios quoscumque errores, et acceptare ac perficere penitentiam sibi iniungendam, propterea, misericorditer agentes, tunc domini iudices acceptaverunt eum ad penitentiam, imponentes sibi publicam revocationem, apud populum in Sancto Angelo, suorum errorum, quodque per annos aliquos, tanquam in carceribus, staret in domo sua. Verum, inde abbreviatum tempus ad sex menses, quodque diebus festivis ante altare maius staret, legendo septem salmos penitentiales publice, ac inde coram populo legeret cedulam conformem abiurationi facte, quodque seniel in mense confiteretur, et alia quedam, que, tamen, ipse non perfecit, tanquam impenitens, in magnum scandalum totius populi, et prout actis et processibus super inde agitatis continetur, his, tamen, non obstantibus, fuit pluries monitus ad obediendum et servandum promissam, licet frustra. Post annos autem quinque vel circa, indiciatus de relapsu et erroribus plurimis, fuit debite detentus, ac inde examinatus pluries, et sine tortura, et repertus est etiam propria confessione recidivasse et in multos errores relapsum esse, non obstantibus monitionibus ad eum paternalibus factis, negando specialiter Christi corpus in hostia et eius adorationem, discrimina dierum et ciborum, doctrinam sancte Ecclesie in multis ad fidem pertinentibus, etiam sacramentalem confessionem, sicque in hiis et in aliis pluribus errasse convictus est etiam per propriam confessionem, et specialiter, quod non est obediendum superiori mandanti confessionem et comunione, asserendo idolatriam esse adorando hostiam consacrata, Deum et sanctam matrem Ecclesiam posponendo, in damnationem anime sue, cura non habens obedire prioribus mandatis et impositionibus. De huiusmodi autem plures date sunt dilationes, ad investigationes veritatis, requisita sunt plurium consilia. Tandem, ad presens usque dilata causa, visis seu primo denuntiatione, citationibus, fuga, presentatione, examine confessionibus et erroribus plurimis, visa asserta per eum penitentia, resipiscentia vel displicentia errorum suorum, visa abiuratione per eum facta, absolutione ab excommunicatione, sententia, penitentiaria valde misericordis, visa inde tergiversatione ac diffugio ad observandum mandata, scandalo populo dato in non retractando errores, in non parvendo mandatis, visis super inde indiciis contra ipsum, visa detentione cum examine factis, visis erroribus in quibus de novo relapsus est contra promissa et abiurationem suam, communicato processu cum pluribus peritis in huiusmodi, et specialiter rev.^{mis} nostris superius nominatis episcopis, attentoque relapsis non parcitur nisi in foro anime, visis videndis et his que videnda sunt actis et actitatis, procedimus ad sententiam diffinitivam condemnatoriam isto modo:

Nos frater Vincentius de Milano, sacre Theologie professor ac commissarius Rev.^{mi} domini Melchionis Cribelli episcopi Tagastensis ac inquisitoris heretice pravitatis in Lombardia, specialiter autem in dominio Mediolani, auctoritate apostolica instituti, ac Gaspar Vitalis j. u. doctor, prepositus ecclesie Sancte Marie Bremide diocesis Papien. Vicarius generalis domini Rev.^{mi} domini Johannis Simonete, Dei et apostolice sedis

gratia episcopi Laudensis et comitis qui supra, sedentes pro tribunali super duabus cathedris ad hoc electis ante fores ecclesie maioris Laudensis, munientes nos signo sanctissime Crucis, invocatis nominibus Jesu Christi, Beatissime virginis ac Beati Petri martiris, ut de vultus Dei iudicium prodeat et oculi nostri videant equitatem, te Galeatium de Tritio presentem, audientem et intelligentem, condemnamus pro relapso heretico Lutherano, et per consequens impenitentem et condemnatum esse decernimus et declaramus, dantes te in manibus et fortis brachii secularis magnifici et clarissimi j. u. doctoris domini Lucii pretoris Laude ibi presentis, audientis et intelligentis, ut quod iustum est et iudicium exequatur, rogantes quod tecum misericorditer, citra sanguinis effusionem et mortis periculum, sententiam suam moderetur, cumque hereticorum bona a die comissi criminis confiscata sint in penam tanti sceleris.

Ideirco, nos frater Vincentius antedictus declaramus omnia bona tua, tam mobilia quam immobilia, confiscata esse, et quantum opus est, ea declaramus confiscata fisco Officii inquisitionis et ad fiscum ipsum pertinere. Verum si qui alii pretendunt in hoc ius aliquod habere, non escluduntur, quin petant et agant et prosequantur in iure suo coram prefatis Rev.^{mis} episcopis superioribus nostris, ut, si quod iustum fuerit, obtineant. Interim autem precipitur, sub pena excommunicationis late sententie, nomine et sancte sedis apostolice, quod nullus audeat se interponere de dictis bonis vel ea quomodocumque occupare, donec a prefatis fuerit declaratum de consilio, et quantum opus fuerit, aliorum doctorum. Sub pena insuper excommunicationis, late sententie, mandamus quibusque detinendo dicta bona mobilia vel imobilia, qualiter nobis in termino trium dierum una pro trina, canonica monitione premissa, debeant manifestasse vel in termino octo dierum prefatis Rev.^{mis} episcopis, alioquin eos incurrisse pena excommunicationis declaramus et sic facimus, decernimus, sententiamus et promulgamus.

Lecta, lata, data et in his scriptis pronuntiata et promulgata fuit suprascripta sententia, condemnatio et ut supra per prefatos dominos commissarium et vicarium ut supra publicata, anno a nativitate domini millesimo quingentesimo quinquagesimo primo, indictione decima, die sabbati XIII mensis novembris, presentibus Rev.^{do} domino presbitero Francisco de Usellis preposito ecclesie Laudensis, magnifico et clarissimo j. u. doctori Petro Paulo Pellato fq. magnifico doctoris ser Benedicti et magnifico et clarissimo j. u. doctori domino Lanciloto Corrado fq. d. Stephani, ambobus vicinie sancti Laurentii Laude, et multis aliis personibus testibus idoneis etc.

Ego Michael de Palleariis filius domini Jo. Marie, civis et publicus apostolica imperialique auctoritatibus notarius Laude, de predictis rogatus fui et in fidei me subscripsi.

XI.

1551, novembre 15.

RELAZIONE DEL PODESTÀ DI LODI SUL CASO DI GALEAZZO DA TREZZO PREDETTO E CONDANNA AL ROGO.

ASM, Senato, Memorabili ad an.

Invictissime Caesar,

Hesternae die interpellatus a rev.^{do} Vicario episcopali Landae atque a rev.^{do} Vincentio de Mediolano inquisitore heretice pravitatis, accessi cum curia ad templum summum, ubi prius habita celebri concione, postquam in hereticorum et presertim in Galeatii Tritii perfidiam idem inquisitor sevissime pro pervicacia hominis imprecatus fuit, lecta est coram frequenti populo sententia ab eodem inquisitore cum interventu prefati vicarii solemniter lata, prout Maestas Vestra videre poterit per exemplar authenticum, quod his meis annexum transmittito ac sententia pronuntiata, de more mihi traditus fuit hereticus, eoque ipso tempore idem obnixae petiit se audiri; quod, cum, difficulter, tamen, impetrasset, in totius populi presentia dixit inquisitori nusquam sibi licuisse dicere libere quod sentiebat; at inquisitor contra affirmabat datum sibi tempus faciendi defensiones suas et dicendi que vellet; adiecitque inquisitor palam eum interrogando per hec verba: *Voi tu dire che sii idolatria adorare l'Hostia sacra?* Cui respondit audacissime: *Sì che lo voglio dire, et vi lo proverò per la sacra scriptura.* Cumque hec responsio comovisset contra se populum, iussi eum conduci et paulo post cum conduceretur eumque conduci vidisset d. Gubernator huius civitatis, cum quo una ego eram et quamplurimi doctores et nobiles plerique ac civium maxima corona, idem Gubernator suspiciens heretici pertinentiam, adhuc eum mihi subsistere, ut interrogaretur postulavit: ergo interrogatus ibi iterum a me hereticus affirmavit constantissime impium pronuntiatum, dicendo: *Sì, ch'è idolatria adorare l'Hostia, et lo proverò per l'atti delli apostoli.* Tunc Gubernator ei dixit: *Va, ch'il diavolo ti porterà;* cui hereticus respondit: *Chi s'inganna è suo danno.* Quod ultimum magis commovit circumstantes, ut multi cives indignati dicerent, expediens iustumque futurum si hereticus hic ex templo Landae combureretur vel ob hanc atrocissimam blasphemiam et assertionem detestabilem, quam in conspectu populi proferendo, insigne scandali fomentum subministravit.

Praeterea retulit collateralis hac nocte predicasse custodibus opiniones suas impias contra ecclesiae precepta eos conatus inducere in suam sententiam.

Praeterea curia coram se habuit dictum Galeatium eumque pro animae salute bene hortata est, ut tandem rescipisceret, is tamen perseveravit dicendo se adeo confirmatum in suis opinionibus, ut nullo pacto ab eis divelli posset.

Que cum ita se habeant, duxi quamprimum Maiestati vestre ea significare, ut super his providere queat pro casu qualitate in omnium fidelium conservationem et bonum exemplum et precipue in salutem et quietem laudensis populi, quod si in hac re Maiestas Vestra votum curiae requireret, profecto id esset, ut hereticus hic primo quoque tempore combureretur in medio foro Laude, nam, attentis omnibus supra dictis, non sine magno reipublice detrimento, punitio in tam perditum hominem differri videretur. In omnibus tamen remittimus nos infallibili iudicio Maiestatis vestre, cui humiliter nos comendatos esse cupimus. Laudae, die dominico XV mensis novembris 1551.

Illustris Maiestatis vestre

Humilimi servi
(firm.) DECIVS praetor
" LUVINUS fiscalis.

A tergo: Ser.^{mo} ac invict.^{mo} Carolo quinto roman. imperatori semper augusto domino domino osservandissimo

Mediolani.

In manibus mag.^{ci} dom.ⁱ Benedicti Patelani ces.^{rei} sec.^{rii} — Cito cito.
Laudae. — MAGNIFICO SPINAE

Hic est haereticus, Laudae detentus. — Dominationi vestre videbit, si placet, statua (1).

(firm.) PATELLUS.

XII.

1553, aprile 14.

NOMINA FATTA DAI CARDINALI INQUISITORI DEL LORO COMMISSARIO IN MILANO.

ASM, Governo, Cullo, 2107.

Nos Joannes Petrus Episcopus Tusculanus, Joannes Sancti Pancratii, Marcellus Sancte Crucis in Hierusalem, Hieronimus Sancti Martini in Montibus, Jacobus Sancti Simeonis, Sebastianus Sancti Calisti, miseratione divina S. R. E. Presbiteri Card.^{les} haeretice pravitatis Generales Inquisitores a Sede apostolica spiritualiter deputati dilecto in Christo R.^{do} D. Bonaventure Castillione, canonico, ut vulgo dicitur, de la Scalla salutem, in domino, perpetuam.

Intelligentes non sine dolore animorum nostrorum, pestiferum semen heresis, in civitate Mediolani et dominio ipsius pullulare cepisse, ac volentes, pro nostro officio, illud antequam altiores radices fatiat, quantum in nobis est, ad Dei omnipotentis servitium, catholice fidei conservationem ac animarum salutem, extirpare, de doctrina, probitate de reli-

(1) Cioè, invece di bruciarlo vivo, bruciarlo in effigie. Ma poi, come fu già detto, venne arso.

gione plurimum confisi, te Commissarium nostrum in predictis civitate ac dominio Mediolanensi instituimus et per presentes subdeputamus, concedentes tibi, quod in hoc negotio, usque ad sententiam diffinitivam inclusive, contra quoscumque de heresi quomodolibet suspectos eorumque fautores proinde procedere possis, quemadmodum nos ipsi procedere possemus. Qua in re, omnem curam et operam ponere studebis, sicut in te confidimus.

In quorum fidem, presentes per notarium nostrum subscribi et sigillo officii nostri obsignari fecimus.

Datum Rome in aedibus nostris, die vigesimo quarto aprilis MDLIII, pontificatus S.^{mi} in Christo patris et D. N. D. Julii divina providentia pp. tertii anno quarto.

SANUS DE PYLL. notarius SS.^{ime} Inquisitionis Ufficii et sigillatus sigillo dicti officii in cera rubea more solito.

XIII.

1565, giugno 16.

EDITTO DEL CARDINALE DI TRANI VESCOVO DI PIACENZA (BERNARDINO SCOTTI) PUBBLICATO DAL SUO COMMISSARIO DANIELE DA BIRAGO, PER VIETARE LE VEGLIE E I GIUOCHI SOLITI FARSI NELLA CHIESA DELLA PIEVE DI BRONO LA NOTTE AVANTI ALLA FESTA DI SAN CONTARDO.

ASM, Governo, Cullo, 2189.

Esendosi nel Sacro Concilio Tridentino novamente celebrato et per la Santità di N. S. papa Pio quarto confermato et per la sacra corona del Re Catholico accettato, tra le altre buone et sante constitutioni et ordini et determinatione fatte e publicate, che li abusi, derisione, superstitione et manifesti errori da qualche tempo in qua soliti farsi et servare in molti lochi et chiese, de fare vegie alle chiese et in esse sbalzare persone, contra la forma de' sacri canoni et in grandissimo scandalo et vilipendio del culto divino, siano in tutto extinti et levati, si come anco Sua Maestà Catholica ha mandato et ordinato per sue lettere patente date in Madrid alli 17 de julio de l'anno 1564, etiam stampate et publicate in tutto il dominio de Melano, si come è cosa notoria; et così, havendo inteso che si è solito fare et servare in la chiesa et pieve de Santo Petro de Brono, distretto pavese et diocesi piacentina, maxime in la vigilia et notte precedente il dì della festa solita celebrarsi sotto il nome et titolo de Sauto Contardo, allo ultimo sabbato del mese de agosto ogni anno, pertanto, essendo de animo et intentione del prefato Mons. Ill.^{mo} et Rev.^{mo} Card.^{le} et vescovo, conforme alli prefati sacri canoni et concilio et alla mente de Sua Maestà regia et catholica, per tenore del presente nostro edicto, ordine ed interdicto, et sotto le pene

infrascripte, mandiamo et determinatamente ordiniamo che per lo avvenire non sia persona alcuna tanto ecclesiastica, quanto secolare et di qualsivoglia stato, grado e conditione vole se sia, che olsi, nè presumi fare tal vegia, nè sbalzare et lasarsi sbalzare in essa chiesa sotto pena de excomunica maggiore late sententie et de ogni altre censure ecclesiastiche et in oltre pecuniarie allo arbitrio de Sua Signoria Ill.^{ma} et Re.^{ma}, da essere applicata per la mittà alla Camera regia et per l'altra mittà alla fabrica della detta pieve et chiesa di Brono, et di più de suspitione de heretico, et contra tal' inobediente, renitente et contraveniente si procederà per via de inquisitione come perverso heretico, hac unica pro trina etc., comandando et così per tenore delle presente comandiamo alli R.^{di} arciprette, canonici et Capitolo et altri beneficiati de detta chiesa, che sotto le medeme pene, la notte seu sira precedente il dì de tal festa, passato che sarà l'avemaria da sira, serrano le porte de detta chiesa, et quelle così serrate tengano per tutta la notte sino la matina nel fare del giorno, et così a hora competente a dire scu cominciare le messe et divini officii, notificando ad ogni persona il presente nostro edicto et quanto in esso si contiene et la causa de tale innovatione, intimandoli anco ogni pene si contengano in esse, et che così si è anco fatto in la città di Piacenza per rispetto del tal vegia solita da farsi in le vigilie di Santa Maria de Campagna, Santo Bartolomeo, Santi Firmo et Rustico, del loco de Carpanetto, Santo Fiorenzo del loco de Fiorenzola et altri loci della diocesi piacentina, et questo per debito del nostro officio et de speciale commissione del prefato Ill.^{mo} et R.^{mo} Card.^{le} de Tranno vescovo di Piacenza et conte, mandando et ordinando che una copia attaccata et lassata a l'usse della sagrestia della prefata chiesa sia et succeda in loco de legitima intimatione et publicatione. In quorum fidem, etc.

Data in loco Broni predicta die sextadecima mensis Iunii, millesimo quingentesimo sexagesimo quinto, indictione octava (1).

DANIEL qui supra commissarius.

(1) È notevole per noi in questo atto il rescritto appostovi dal Senato il 27 luglio 1565. Il Senato osservò prima di tutto, che il commissario non aveva nell'editto determinata la pena, e poi che non conveniva richiamare l'ufficio dell'inquisizione sulle contravvenzioni all'editto stesso e assegnare l'applicazione di eretico al contravventore. Il vescovo emendò l'editto con atto dato a Piacenza il 1.^o aprile 1565, determinando la multa pecuniaria a scudi dieci in oro e sopprimendo le altre pene: così le comminatorie spirituali d'inquisizione, dichiarazione d'eresia e condanna alla scomunica rimasero revocate.

XIV.

1582, gennaio 30.

DENUNZIA DEL PODESTÀ DI PAVIA DELL'AVVENUTO FERIMENTO
MORTALE IN PERSONA DEL PADRE INQUISITORE.

ASM, Senato, Consulte ad an.

Ill.^{mo} et ecc.^{mo} signore osser.^{mo},

Hieri sera intorno alle 23 hore fu ferito il Rev.^{do} Padre Inquisitore di questa città. Convitto di questo delitto rimane Battista Spelta, il qual, preso, lo confessa; li testimoni esaminati, tra' quali vi è il Rev.^{do} Vicario di S. Thomaso, il suo cancelliero et altri, ricontano il fatto a questo modo: Che costui portò al Padre Inquisitore un notificato contro di Giovanni Angelo Secondo, mercante di questa città, concernente la S.^{ta} Inquisitione. Il Padre Inquisitore, doppio letto il scritto, volse sopra esso interrogarlo, et non esplicandosi egli dalle interrogazioni, il Padre Inquisitore lo ammonì che, se non rispondeva, lo haverebbe fatto imprigionare; et in quel ponto sopragionse il Padre Vicario, a cui l'Inquisitore commise che finisse di interrogar il Spelta: et vedendo che non si stricava bene nelle risposte, ma si rimetteva al scritto, il quale havea dato, fece chiamare il suo uffitiale, dicendo di voler farlo mettere prigione; et in quella lo Inquisitore si era rivolto ad una finestra a numerare denari. Il Spelta pregò il Vicario che soprasedesse un puoco, perchè volea parlare al Padre Inquisitore, a cui si accostò in modo, che si credevano gli altri che li volesse parlare, ma lui, sfoderato il pugnale, gli cacciò una punta tra il fianco et le coste. Ferì anchora un altro, chiamato il Terzino, il quale, pigliata una simitarra che era nella camera dell'Inquisitorè, lo ferì lui anchora. La ferita del Padre Inquisitore è reputata mortale et pericolosissima: et questa matina ho mandato a vedere come sta, et ho risposta dal P. Priore del Monasterio che sta malissimo et quasi senza speranza de vita. Il reo confessa il delitto, ma si escusa che, quando il Vicario disse che si imprigionasse, tutti i frati che erano in quel luogo lo circondorno, et uno d'essi gli diede una ferita di punta da basso delle reni, et egli per sua difesa sfodrò il pugnale et tirò ad essi frati, non con animo di offendere più uno che l'altro, ma quello che gli era più presso per districarsi da loro, et essere vero che ferì uno d'essi frati, ma non sa se sia lo Inquisitore. Feci questa notte il processo tutto; visitai il P. Inquisitore, che era sì gravato, che non volse dire altro se non che pensava andare a servire al Signore in Paradiso. I frati non volsero consignarmi il reo da condurre nelle mie prigioni, benchè, mentre io stetti là, fusse sempre tenuto in custodia dal mio Baricello, et si contentassero che fussero da me esaminati i frati, il reo, et fatti i confronti, et quello che bisognava.

Vedrò hora quello che si risolveranno di fare et non mancarò a quanto debbo. Ho voluto darne parte a Vostra Eccellenza per debito mio, a cui con humiltà bacio le mani et me ricomando, la cui Ill.^{ma} et Ecc.^{ma} persona nostro Signore Iddio conservi con salute et accresca di stato.

Di Pavia il 30 di gennaio 1582.

De Vostra Eccellenza

Humilissimo servitore
ALUISIO BELLONE.

A tergo: Allo Ill.^{mo} et Ecc.^{mo} Sig.^{re} il sig.^{re} Don Sanchio de Guevarra et Padiglia Governador per sua Maestà del Stato di Milano et suo capitano generale signore osserv.^{mo}
Milano.

XV.

1545-1671.

INDICAZIONE DI ATTI SENATORI VERSO IMERIO GORNO, LUCILIO FILATEO PROFESSORE DI FILOSOFIA NELLA UNIVERSITÀ DI PAVIA E VERSO UN SOSPETTO D'ERESIA.

ASM, *Senato, Collectanea*, I, II.

1545, aprile 1. — Litterae Senatus approbantes sententiam latam a tribunali episcopali et vicarii Inquisitionis Cremonae contra sacerdotem Himerium Gornum uti convictum de haeresi postquam eius causam dictis tribunalibus commendaverat Senatus dum adhuc erat inscius de merito rei.

Fasc. 115, n. 3. Annotaz.) Traditae Archivio Junctae Oeconomatus.

1563, marzo 2. — Litterae p. Inquisitori Papiæ pro relaxando sub fideiussione scutorum biscentum lector philosophiae illius Universitatis Lucilio Philathoeo capto causa heresis, inconsulto Senatu, qua de causa Senatus alias antea dederat huic Cardinali Archiepiscopo.

Fasc. 115, n. 9. Annotaz.) Traditae Archivio Junctae Oeconomatus.

1671, luglio 7. — Suspectum de haeresi et defensum ex hac causa in carceribus Almae Urbis admisit Senatus ad successionem paternae haereditatis, in qua pater instituerat extraneam personam.

Fasc. 42, n. 8. Annotaz.) In filiis Sententiarum (1).

(1) Questa indicazione di atti è tolta dall'indice della suddetta serie *Collectanea*. Le annotazioni che vi si trovano richiamano ad altre serie, dove gli

XVI.

1564-1726.

INDICAZIONE DI SENTENZE E PROCESSI ORIGINALI DEL S. UFFIZIO IN LOMBARDIA CONSERVATI NELLA BIBLIOTECA DEL TRINITY COLLEGE DI DUBLINO (1).

Volume 1224 — Series II, vol. I. Sentenze dal 16 dicembre 1564 a gennaio 1568. N. 57-59. — S. S. contra Galeatium Cortonam Mediol. (soldato bandito); Clementem Rocchetta (cantore Perugino); Felicem Pergola (sartore di Monte Alto). Eresia abiurata. Al 1.^o dieci anni di galera. Al 2.^o perpetua prigione. Al 3.^o sette anni di galera.

Vol. 1226. Vol. 3. Sentenze ed abiure per gli anni 1581-2. — Fol. 411-499. Procedure di uno specialmente delegato Inquisitore Generale in Cremona, contro varie persone di cui una defunta, cioè Andrea Lutio, le di cui ossa siano "dissepulte come fetide et... getate in loco pro-fano". Magnifico Nicolò Boschetti. Condannato ad essere perpe-tualmente murato nel luogo "da noi assignatoli, ove habbi da finire "il restante della sua vita".

Vol. 1247. Vol. 5. Casi di poligamia 1632-1635. Milano, Cremona, Ferrara; i ff. da 1-272 trattano del caso di Don Diego de Cordoba.

Vol. 1256. Vol. 14. N. 1. Milano 1699. Contra Alex. Garignanum ann. 10 et mens. 10; Carolum Mariam Pedacretta ann. 10, m. 4; Carolum Lombardinum ann. 8 et m. 10, de commixtione particularum consecratarum extractarum a pixide existente in tabernaculo. — N. 6.

atti passarono. Coreste serie subirono alla loro volta rimaneggiamenti, a cagione dei quali non ho potuto ancora raggiungere le tracce degli atti suddetti registrati nell'indice.

Fra gli atti di confisca (*Confische, Prov. Gen. 1516-1579*) mi è caduto sotto l'occhio un *noveritis* del cardinale Vitellozzo Vitelli, giudice commissario della Santa Inquisizione (31 maggio 1566), col quale atto si ricerca il Senato e l'arcivescovo Carlo Borromeo per l'esecuzione della confisca seguita per ordine della inquisizione, contro Gio. Ant. Pellicciaio, negoziante di sete, condannato come eretico impenitente.

(1) Debbo l'utile comunicazione alla squisita gentilezza dell'egregio signor conte comm. Lorenzo Salazar, console generale di S. M. il re d'Italia a Dublino, il quale per rendermi cosa gradita ha da sè medesimo fornita questa indicazione, studiando gli originali documenti. All'erudito chiarissimo e al distinto gentiluomo i miei migliori e più caldi ringraziamenti.

Cremona 1635. Contra Fr. Bonagratia Giussano Ord. Min. Observ. in materia conceptionis B. V. M. (* Che predicando nel Castello di " Soncino habbia detto che quelli i quali tengono l'opinione che Maria " sia stata concetta in peccato originale danno uno sfregio in faccia " alla Verg. che però egli difendendo la Conc. immacolata „ etc.) lo si sospende dalla predicazione.

Vol. 1258. Vol. 16. Bologna, Cremona, etc. N. 6, fol. 266 Cremona 1709. Contra Annam Minam Boinam pretesam poligamam.

Vol. 1261. Vol. 19. Cremona 1639, Contra fratrem Marium ord. min. observ. Guardianum Conventus Soncin. (de sollicitatione).

Vol. 1266. Vol. 24. N. 3, fol. 114. Mantova. 1726. — Contra patrem fratrem Carolum ord. min. obs. S. Francisci ob pretensam retentionem claviculae Salomonis et aliarum scripturarum sortilegarum; necnon ob pretensam propositiones haereticas. Antonium Masi custodem carceratorum S. Officii ob pretensam infidelitatem in suo officio.

Vol. 1277. Vol. 35. Milano 1710. Contro il prete D. Antonio M.^a Bofferio (ed altri) per sortilegio.

VARIETÀ

Un umanista bergamasco del Rinascimento Giovanni Calfurnio.



tutt'altro che un ignoto, almeno agli « specialisti » di erudizione. Basti dire che ne parlò il Tiraboschi, il quale, facendo tesoro delle notizie fornitegli dai laboriosi eruditi del suo secolo, soprattutto dal card. Querini, consacrò al suo concittadino più che due pagine (troppe, a dir vero) della sua *Storia* (1), indottovi, si capisce, dalla « carità del natio loco ». Ma è rimasto sepolto nei volumi dello storico bergamasco, i quali, spesso sono, di necessità, un popoloso sepolcreto; tanto che anche i moderni editori e annotatori del *Cortegiano*, giunti a quel passo nel quale si fa menzione d'un Calfurnio, si erano astenuti dal tentare una ricerca pur così agevole e dall'apporre una nota illustrativa, che identificasse il personaggio ricordato nell'aneddoto castiglionesco.

Per parte mia confesso che non avrei mai fermata l'attenzione su lui, se non me ne avesse offerta l'opportunità il libro del cavalier mantovano, del quale pubblicando anni sono un'edizione illustrata, rimandavo in nota ad un volume di « Studi e documenti », dove i lettori avrebbero trovato quell'importante documento riguardante l'umanista bergamasco, che era stato ricordato già dal Tiraboschi per comunicazione avutane da Jacopo Morelli.

Ora, poichè quel volume, fuso e trasformato in una monografia, essi lo cercherebbero indarno, e d'altra parte neppure la nuova ristampa, pur accresciuta, del *Cortegiano* è capace di tanto, man-

(1) *Storia della letteratura italiana*, Venezia, 1796, to. VI, parte III, pp. 984-986.